Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

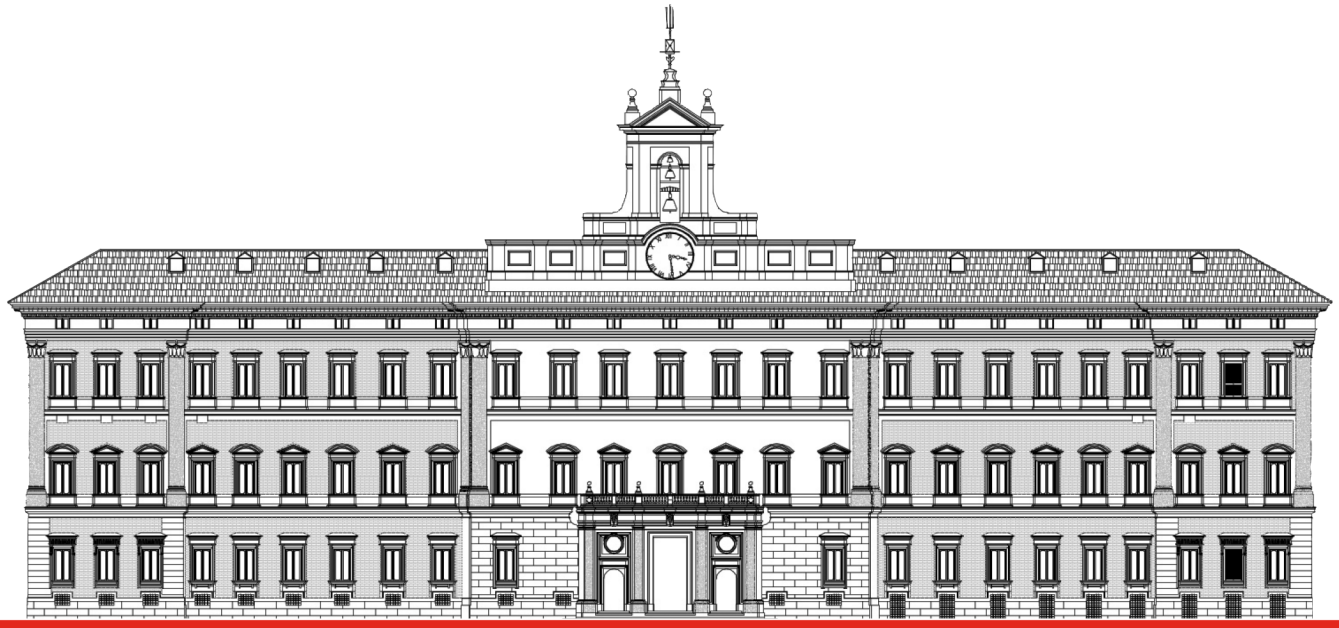

Documentazione per le Commissioni

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Il pacchetto sulla sovranità tecnologica

(Proposta di regolamento COM(2026)502)

(Proposta di regolamento COM(2026)504)

n. 166

29 settembre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Il pacchetto sulla sovranità tecnologica

(Proposta di regolamento COM(2026)502)

(Proposta di regolamento COM(2026)504)

n. 166

29 settembre 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA** (☏ 066760.2145 - ✉ *rue_segreteria@camera.it* - 𝕏@CD_europa - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

DATI IDENTIFICATIVI **1**

IL PACCHETTO SULLA SOVRANITÀ TECNOLOGICA **3**

- Finalità e oggetto 3
- Inquadramento giuridico delle iniziative UE in materia di sovranità tecnologica 6
- La posizione del Consiglio europeo 8
- Il dibattito in seno al Consiglio 8
  - *Le conclusioni sulla competitività europea nel decennio digitale* *8*
  - *Lo scambio di opinioni sulla sovranità tecnologica delle amministrazioni pubbliche europee* *9*
- La posizione del Parlamento europeo 10
- La comunicazione sulla sovranità tecnologica 11
  - *La definizione di sovranità tecnologica* *11*
  - *Le leve della sovranità tecnologica europea* *11*
  - *Un "metodo europeo" verso la sovranità tecnologica* *12*
- I casi Nexperia e Anthropic 13
- La strategia *open source* 14
- La proposta CADA 16
  - *Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto* *16*
  - *La tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia* *23*
  - *Principali contenuti della proposta* *27*
  - *Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE* *36*
- La proposta Chips Act 2.0 37
  - *La posizione della Camera dei deputati sulla proposta* *37*
  - *Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto* *38*
  - *Principali contenuti della proposta* *47*
  - *Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE* *60*
- Esame presso le Istituzioni dell'UE 61
- Esame presso altri parlamenti nazionali 61

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	*Proposta di regolamento COM(2026)502* *Proposta di regolamento COM(2026)504*
Data di adozione	*3 giugno 2026*
Base giuridica	*Articoli 114 e 173, paragrafo 3, TFUE*
Settori di intervento	*Indipendenza economica; indipendenza tecnologica; industria di punta; politica industriale dell'UE; sicurezza d'approvvigionamento; competitività; componente elettronico; tecnologia digitale; gestione delle crisi; catena di approvvigionamento; innovazione; prestazione di servizi; intelligenza artificiale; centro di calcolo; impresa pubblica; cloud computing*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*COM(2026)502: 18 settembre 2026 – Commissioni riunite: IX "Trasporti" e X "Attività produttive"* *COM(2026)504: 17 luglio 2026 - X Commissione "Attività produttive"*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*COM(2026)502: 12 novembre 2026* *COM(2026)504: 12 ottobre 2026*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex. art. 6 della legge 234	*No*

IL PACCHETTO SULLA SOVRANITÀ TECNOLOGICA

Il **pacchetto sulla sovranità tecnologica**, presentato dalla Commissione europea lo scorso 3 giugno 2026, intende dare attuazione ad una delle **priorità dell'agenda politica** dell'Unione nel ciclo istituzionale 2024-209. In particolare, tenendo conto di un contesto globale segnato da trasformazioni geopolitiche e da una competizione economica sempre più intensa, la Commissione europea ha elaborato una **strategia** per rafforzare la capacità dell'Unione di sviluppare, produrre e controllare le tecnologie critiche, ritenuta un requisito essenziale per garantire sicurezza economica, competitività industriale e autonomia strategica nel lungo periodo.

La comunicazione sulla **sovranità tecnologica europea** (v. *infra*), parte del pacchetto, costituisce il **documento programmatico di riferimento** e delinea un **bivio cruciale**: da un lato, la possibilità di consolidare la posizione dell'Unione come **polo tecnologico globale** in grado di competere con Stati Uniti e Cina nei settori più avanzati; dall'altro, il **rischio di un declino** che aumenterebbe la dipendenza da tecnologie sviluppate in Paesi terzi, con ricadute significative su sicurezza, occupazione e capacità di innovazione.

La pandemia di COVID-19 e le successive crisi delle catene di approvvigionamento hanno messo in luce la **fragilità delle dipendenze tecnologiche europee**, rendendo urgente un'azione coordinata.

Il rapporto Draghi sulla competitività europea ha quantificato il problema: oltre l'80% dei prodotti, servizi, infrastrutture e proprietà intellettuale digitali dell'UE proviene da fornitori extra-europei. In un contesto di crescente frammentazione geopolitica e di costi energetici elevati, queste dipendenze rappresentano **vulnerabilità strategiche** (vedasi *infra* i casi *Nexperia* e *Anthropic*).

Finalità e oggetto

Il **pacchetto sulla sovranità tecnologica** contiene misure volte a rafforzare la capacità dell'Europa in materia di semiconduttori, intelligenza artificiale (IA), *cloud* e *open source*. In particolare:

- la proposta di regolamento (di seguito **proposta CADA**) sullo **sviluppo** del ***cloud* e** dell'**IA**, che istituisce un quadro di misure per il rafforzamento nell'Unione di tali ecosistemi;



Quadro sintetico delle misure più rilevanti

La proposta istituisce un **quadro per la sovranità dell'Unione nel settore del *cloud computing*** basato su **4 livelli diversi di affidabilità** che i fornitori devono soddisfare per fornire i loro servizi a soggetti dell'Unione ed enti pubblici:

- **livello 1**: il fornitore dimostra la conformità ai requisiti minimi di trasparenza attraverso una **autodichiarazione di conformità**;
- **livello 2**: ***audit* indipendente** di un soggetto terzo che verifica che le decisioni operative critiche del fornitore del servizio non possono essere influenzate da soggetti sottoposti a giurisdizioni di Paesi extra-UE;
- **livello 3**: ***audit* indipendente** con **requisiti più stringenti** sull'assenza di controllo da parte di Paesi terzi. La Commissione può tuttavia **riconoscere Paesi terzi** con garanzie **equivalenti** nel caso in cui abbiano implementato misure specifiche che eliminano il rischio di accesso non autorizzato ai dati UE e di possibile interruzione del servizio;
- **livello 4**: **massimo livello di sovranità** per i dati UE più sensibili. Il servizio deve essere interamente sotto controllo e giurisdizione europea.

Al fine di triplicare la capacità dei centri dati dell'Unione entro 5-7 anni, gli Stati membri devono designare **zone di accelerazione dedicate**, al cui interno si applicano procedure autorizzative semplificate e accelerate e condizioni di connessione alla rete elettrica facilitate.

Dal lato dell'offerta, invece, il CADA istituisce **due iniziative congiunte** – una relativa al *cloud*, l'altra all'IA – che mirano, tra le altre cose, allo **sviluppo** di **tecnologie** per **centri dati** ad **alta efficienza energetica e idrica** e all'aumento dell'adozione di IA nel settore pubblico.

- la proposta di regolamento (di seguito **proposta *Chips Act* 2.0**) che mira a rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e che **abroga**, sostituendolo, il regolamento (UE) 2023/1781 (*c.d.* **regolamento sui *chip*** o ***Chips Act***), su cui la **Commissione Politiche dell'UE** della Camera ha adottato, lo scorso 23 settembre, in esito all'esame di verifica di conformità

al principio di **sussidiarietà**, un documento recante una **valutazione conforme** (v. *infra*);



Quadro sintetico delle misure più rilevanti

Il ***Chips Act 2.0*** **mantiene la struttura del** ***Chips Act*** vigente ma interviene su alcuni elementi di quest'ultimo che, a giudizio della Commissione europea, hanno funzionato meno bene e che necessitano di essere modificati o rafforzati alla luce del **mutato scenario geopolitico internazionale** e dell'**evoluzione tecnologica**, in particolare dello sviluppo dell'IA e della domanda di calcolo avanzato.

La proposta ha, in primo luogo, l'obiettivo di **migliorare il passaggio dalla ricerca all'innovazione** industriale, rafforzando i collegamenti tra linee pilota, piattaforme di progettazione, centri di competenza, imprese utilizzatrici e investitori.

In secondo luogo, intende **rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento**, introducendo tra l'altro criteri per riconoscere le iniziative europee pioneristiche e i progetti strategici nel settore dei semiconduttori. L'obiettivo è ridurre le dipendenze eccessive e le vulnerabilità strategiche.

Infine, la proposta mira a **rafforzare il monitoraggio** della catena di fornitura dei semiconduttori e la **preparazione e gestione delle crisi**.

- la **strategia** *open source*, disponibile ad oggi solo in lingua inglese, che accompagna la comunicazione sulla sovranità tecnologica europea;



- la **tabella di marcia** strategica per la **digitalizzazione** e l'**IA** nel **settore energetico**.



Nella tabella di marcia "**Un'Europa, Un mercato**", concordata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a margine della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell'UE che si è tenuta a Cipro il 24 aprile 2026, si stabilisce come **obiettivo** comune l'**adozione** della **proposta sui *chip* 2.0** entro **giugno 2027** e della **proposta CADA** entro la **fine dello stesso anno**.

Inquadramento giuridico delle iniziative UE in materia di sovranità tecnologica

Le iniziative dell'UE per rafforzare la sovranità tecnologica si fondano su un insieme di competenze previste dai Trattati nei settori del **mercato interno**, della **politica industriale** e della **ricerca, innovazione e spazio**.

L'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica generalmente impiegata per le iniziative tecnologiche dell'UE. Esso conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, misure di armonizzazione per **l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno**. Questa disposizione è stata utilizzata per regolamenti orizzontali quali il regolamento sui servizi digitali (DSA) e il regolamento sui mercati digitali (DMA), e rappresenta la base giuridica anche per la proposta CADA.

L'articolo 173 TFUE è invece il fondamento dell'azione dell'Unione volta a garantire le condizioni necessarie alla competitività industriale e all'adattamento dell'industria alle **trasformazioni strutturali**, favorendo un **ambiente propizio all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese**, in particolare delle PMI, e promuovendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle **politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico**. Il terzo paragrafo di tale articolo consente inoltre l'adozione di misure specifiche di **sostegno alle azioni nazionali** nel realizzare gli obiettivi sopra menzionati, escludendo tuttavia qualsiasi forma di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari dei singoli Stati membri.

L'articolo 179 TFUE attribuisce all'Unione l'obiettivo di **rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche** attraverso la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca, nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, nonché di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria. Tale disposizione, insieme agli articoli 180-190 TFUE, è il fondamento giuridico di programmi come *Horizon Europe* e le iniziative di ricerca e innovazione.

La Commissione europea ha presentato, il 16 luglio 2025, una proposta per il programma quadro Orizzonte Europa nel contesto del Quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2028-2034. Nelle intenzioni della Commissione il programma dovrebbe consentire di avviare progetti scientifici ambiziosi ("*moonshot*"), concepiti per posizionare l'UE come leader globale in settori strategici quali l'aviazione pulita, l'economia spaziale e l'intelligenza artificiale di nuova generazione.

Per quanto concerne gli interventi specificamente orientati alla **tutela dei dati di carattere personale**, la base giuridica di riferimento è individuata nell'articolo 16 TFUE. In base a questa disposizione, infatti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative al **trattamento dei dati di carattere personale,** da parte delle istituzioni e organi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e alla loro libera circolazione.

L'articolo 16 ha così consentito l'adozione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del regolamento sull'intelligenza artificiale (*AI Act*). Per il regolamento GDPR non va poi dimenticato l'importante sostegno garantito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, secondo il quale i dati di carattere personale devono essere **trattati secondo il principio di lealtà**, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. L'articolo stabilisce altresì che ogni persona ha **diritto alla protezione dei dati di carattere personale** che la riguardano, ad accedere a tali dati raccolti e ad ottenerne la rettifica.

La **scelta delle basi giuridiche** ha importanti **implicazioni**. L'articolo 114 TFUE, in particolare, consente l'adozione di atti a maggioranza qualificata, facilitando l'iter legislativo, ma richiede – anche secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia - che la misura abbia effettivamente per oggetto il funzionamento del mercato interno. Pertanto, un uso estensivo di tale base per finalità differenti potrebbe essere contestato. L'articolo 173 TFUE, invece, limita l'azione dell'Unione a misure di coordinamento e sostegno, escludendo l'armonizzazione delle disposizioni nazionali. Ciò spiega perché le iniziative più ambiziose tendano a combinare più basi giuridiche o a privilegiare l'articolo 114.

La posizione del Consiglio europeo

Nelle conclusioni del 23 ottobre 2025 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità per l'Unione di compiere progressi in relazione alla **trasformazione digitale**, al rafforzamento della sua **sovranità** e al potenziamento del proprio **ecosistema digitale aperto**, anche attraverso una stretta collaborazione con paesi *partner* fidati e le organizzazioni internazionali. Ha evidenziato inoltre l'importanza di **sviluppare capacità tecnologiche europee** e di diversificare le fonti di materie prime critiche dell'UE al fine di evitare una dipendenza eccessiva da fornitori esterni.

Il dibattito in seno al Consiglio

Secondo fonti informali in sede di presentazione dell'iniziativa è emerso un **sostanziale riconoscimento**, da parte delle delegazioni nazionali, dell'**urgenza** di un pacchetto sulla sovranità tecnologica, del suo approccio ecosistemico e delle sue finalità strategiche. Tuttavia sarebbero state rappresentate **preoccupazioni** in relazione alla necessità di **bilanciare** il perseguimento della **sovranità** con l'esigenza di mantenere un **adeguato livello** di apertura, **competitività** e **innovazione** tecnologica dell'Unione (Germania, Grecia, Danimarca).

Con riferimento al nuovo **approccio** su **quattro livelli** di sovranità delineato dalla proposta CADA sarebbero emerse differenti sensibilità, con le delegazioni di **Finlandia** e **Paesi Bassi** tra le più **soddisfatte** e **Spagna** e **Grecia** tra le più **critiche**.

Il **Governo italiano** avrebbe ricordato che è prioritario garantire che i **dati** e i **servizi pubblici critici**, insieme alle infrastrutture che li ospitano, **rimangano** sotto la **giurisdizione europea** e rispettino pienamente gli *standard* di sicurezza dell'Unione. Avrebbe inoltre ricordato la necessità di **potenziare** il ***cloud continuum* europeo**, creando al contempo opportunità per i settori delle telecomunicazioni e digitale, e di **ridurre** il **vincolo tecnologico** e la **dipendenza** dai **fornitori extra-UE**, preservando l'apertura e la competitività e rafforzando l'ecosistema europeo.

Le conclusioni sulla competitività europea nel decennio digitale

Nelle conclusioni sulla **competitività europea nel decennio digitale** del 5 dicembre 2025, il **Consiglio Telecomunicazioni** ha evidenziato la necessità di rafforzare la **sovranità digitale** e la **sicurezza economica dell'UE** attraverso un approccio strategico coerente che mobiliti gli investimenti e mitighi le dipendenze strategiche.

Ha sottolineato inoltre l'importanza di **facilitare lo sviluppo e l'accesso a infrastrutture digitali critiche**, migliorando trasparenza, interoperabilità e concorrenza, e riducendo al contempo la dipendenza da singoli fornitori di Paesi

terzi attraverso *standard* aperti, soluzioni *open-source* e interoperabili. Un altro pilastro fondamentale è il **rafforzamento delle competenze digitali avanzate**. Il documento invita anche a **sostenere ricerca, innovazione, sviluppo e diffusione** per aumentare la domanda e la quota di mercato dei fornitori europei, anche mediante un uso mirato degli appalti pubblici.

Sul piano della competitività, le Conclusioni affermano che la sovranità digitale dipende da un **mercato unico forte e ben funzionante**, con regole favorevoli all'innovazione e condizioni quadro migliori per la crescita, insieme a una **collaborazione strategica globale aperta** e *partnership* internazionali rafforzate per garantire catene di approvvigionamento digitali sicure, resilienti e diversificate.

Infine, il Consiglio aveva affermato di attendere con interesse la presentazione della proposta CADA, chiedendo al contempo criteri comuni per servizi *cloud* sovrani che possano affrontare i rischi di dipendenza, inclusi gli effetti extraterritoriali di legislazioni di Paesi terzi per casi d'uso altamente critici.

Lo scambio di opinioni sulla sovranità tecnologica delle amministrazioni pubbliche europee

Il 9 giugno 2026 il **Consiglio Telecomunicazioni** ha svolto uno scambio di opinioni sulla **sovranità tecnologica delle amministrazioni pubbliche europee** nell'ambito dell'autonomia strategica dell'UE e della riduzione delle dipendenze in settori critici.

La nota che ha guidato la discussione evidenziava come le amministrazioni pubbliche possono contribuire in modo determinante alla sovranità tecnologica, sviluppando e controllando le **capacità digitali essenziali per servizi e politiche pubbliche**. Nel dibattito gli Stati membri hanno ribadito l'importanza di **servizi digitali pubblici resilienti, affidabili e accessibili**, mantenendo la possibilità di cooperare con Paesi terzi a condizioni definite. Diverse delegazioni hanno inoltre sottolineato che la sovranità digitale rappresenta sia un'esigenza strategica sia un **potenziale motore di competitività**, con particolare riferimento allo sviluppo di tecnologie avanzate e infrastrutture digitali sicure.

Tra le priorità emerse figura un **approccio basato sul rischio** per le dipendenze critiche, insieme all'adozione di ***standard* aperti, interoperabilità e portabilità** per evitare la dipendenza da un singolo fornitore. Gli **appalti pubblici** sono stati indicati come **leva strategica** per favorire soluzioni sovrane e sicure, affiancati da un maggiore ricorso all'*open source* e alla cooperazione transfrontaliera sulle infrastrutture condivise. Particolare attenzione è stata dedicata alla **protezione dei dati sensibili**, al **controllo sui sistemi critici** e alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di comprendere, verificare e, se necessario, sostituire le **soluzioni digitali adottate**.

La posizione del Parlamento europeo

Nella risoluzione sulla **sovranità tecnologica europea** e le **infrastrutture digitali** del 22 gennaio 2026 il Parlamento europeo definisce la **sovranità tecnologica** come la capacità di **progettare, sviluppare e potenziare le tecnologie digitali necessarie per la competitività dell'economia, il benessere dei cittadini e l'autonomia strategica dell'UE**, riducendo le dipendenze da attori stranieri e salvaguardando le infrastrutture critiche. A tal fine nella risoluzione si chiede lo sviluppo di un **quadro** completo di **valutazione** dei **rischi** lungo tutta la catena del valore digitale, invitando altresì la Commissione europea a presentare le proposte CADA e *Chips Act* 2.0. Il Parlamento europeo ha inoltre:

- espresso preoccupazione per l'**eccessiva dipendenza** da **attori extra-UE** in settori critici quali quello dei **semiconduttori**, dove la concentrazione del mercato e il controllo straniero rischiano di minare la competitività, la resilienza democratica e la sicurezza europea;
- richiesto una **strategia** per **ridurre** la **dipendenza** dai **fornitori di servizi *cloud* esteri**, promuovendo nel contempo alternative europee e rilevando la necessità di garantire la conservazione dei dati, la potenza di calcolo e infrastrutture di calcolo distribuito;
- promosso l'**uso** di **criteri** di **aggiudicazione** specifici negli **appalti pubblici** nei settori in cui esistono dipendenze critiche, agevolando, ove possibile, gli appalti di prodotti e servizi digitali europei al fine di incentivare la concorrenza e rafforzare la sovranità tecnologica europea;
- rilevato che la maggior parte dei centri dati in Europa non è di proprietà di imprese europee;
- invitato a **migliorare** l'**integrazione** dei **centri dati** con il **sistema energetico**, con particolare attenzione al riutilizzo del calore di scarto e alla flessibilità della domanda;
- chiesto alla Commissione e agli Stati membri di attuare strumenti che garantiscano una **pianificazione ordinata** della **crescente domanda** di **energia** da parte dei **centri di dati**, agevolandone il posizionamento strategico in prossimità delle fonti di energia disponibili e riducendo così al minimo la dipendenza dall'infrastruttura di rete più ampia.

Successivamente, il 16 giugno scorso ha adottato una risoluzione sul ruolo del commercio nel rafforzamento della sicurezza economica dell'UE in cui ha ribadito che per salvaguardare la propria sicurezza economica, l'**Unione deve mantenere** il **controllo effettivo**, la **capacità decisionale** e l'**autonomia operativa** in relazione alle **tecnologie critiche**, tra cui i semiconduttori avanzati, le infrastrutture *cloud* e di dati, l'IA e il calcolo ad alte prestazioni. Inoltre, il Parlamento europeo ha sottolineato che la capacità dei centri dati dell'UE rimane insufficiente per soddisfare la domanda in rapida crescita di calcolo avanzato.

La comunicazione sulla sovranità tecnologica

La definizione di sovranità tecnologica

La comunicazione definisce la sovranità tecnologica come la **capacità dell'UE di sviluppare, controllare e far crescere** le tecnologie, le infrastrutture, i servizi e i dati critici per **agire autonomamente sulla scena internazionale**, anche attraverso la **diversificazione delle catene di approvvigionamento**.

Si tratta quindi di un **concetto dinamico**, che presuppone un costante adattamento alle evoluzioni del panorama tecnologico globale. Da questo punto di vista, secondo la Commissione europea, la sovranità tecnologica si fonda su tre principi: **apertura, partenariato e concorrenza leale**. L'obiettivo non è l'isolamento, ma la **costruzione di interdipendenze simmetriche** con *partner* affidabili. La sovranità tecnologica non si traduce, pertanto, in un approccio autarchico o protezionistico: combina invece **l'apertura ai mercati globali** con la riduzione delle dipendenze strategiche più rischiose, assicurando che l'UE disponga delle competenze, delle infrastrutture e delle catene del valore necessarie per non essere vulnerabile a pressioni esterne o a interruzioni nelle forniture di tecnologie essenziali.

Per raggiungere questo obiettivo occorre adottare un **approccio «*ecosistemico*»**, sfruttando l'eccellenza della ricerca europea, rafforzando la commercializzazione di soluzioni innovative e consolidando la base industriale lungo l'intera catena del valore del mercato unico. Secondo la Commissione, questa è una **precondizione per la competitività, la sicurezza economica, la prosperità e l'autonomia strategica dell'UE**.

La comunicazione determina un **cambio di postura esplicito** rispetto all'approccio che ha caratterizzato finora la politica digitale europea, incentrata sulla resilienza e sulla mitigazione del rischio, che non è più sufficiente di fronte all'accelerazione tecnologica globale e all'intensificarsi della rivalità geoeconomica. Il documento annuncia infatti il passaggio da un **approccio** reattivo a uno **assertivo e proattivo** fondato sulla sovranità tecnologica, che mira ad agire con decisione per costruire capacità autonome, plasmare *standard* internazionali e trasformare le vulnerabilità tecnologiche europee in punti di forza.

Le leve della sovranità tecnologica europea

La comunicazione delinea una strategia europea per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività dell'Unione attraverso **tre direttrici principali**.

La prima riguarda **la costruzione di uno "*stack* tecnologico europeo"** che copra l'intera catena del valore: dai semiconduttori avanzati al *cloud*, dall'IA alle tecnologie digitali applicate a mobilità, aerospazio, spazio e difesa.

Uno *stack* tecnologico è un insieme di tecnologie, *software* e strumenti utilizzati nello sviluppo e nella distribuzione di un singolo sito, *app* o altro prodotto digitale.

In questo contesto si inseriscono iniziative come le Fabbriche di IA distribuite nel territorio dell'UE e le *AI Gigafactories*, infrastrutture di calcolo su scala industriale pensate

per sviluppare modelli avanzati mantenendo dati e tecnologie sotto giurisdizione europea. L'industria, le università e le pubbliche amministrazioni devono infatti poter contare sul fatto che i dati strategici e i modelli proprietari rimangano sotto esclusiva supervisione dell'UE, condizione necessaria per affidare all'infrastruttura europea i carichi di lavoro più sensibili.

Il 30 luglio scorso la Commissione ha indetto una **gara d'appalto** per istituire fino a **sette *Gigafactory*** in tutta Europa con investimenti europei e nazionali fino a 10 miliardi di euro.

La seconda direttrice punta a creare **fiducia nell'ecosistema digitale europeo** attraverso **apertura, sicurezza informatica e resilienza**, promuovendo *standard* aperti, interoperabilità e portabilità per evitare la dipendenza da grandi fornitori non europei.

La terza leva riguarda la **gestione delle interdipendenze tecnologiche** mediante accordi commerciali e cooperazione con *partner* affidabili per diversificare le catene di approvvigionamento. L'Unione deve infatti mantenere un controllo normativo e operativo efficace sulle proprie infrastrutture critiche, sui dati sensibili e sui servizi pubblici essenziali.

Un "metodo europeo" verso la sovranità tecnologica

La comunicazione individua ulteriori **due "leve"** per consolidare **un "metodo europeo"** verso la sovranità tecnologica:

- la prima riguarda **l'innovazione e gli investimenti sostenibili,** sviluppando infrastrutture digitali più efficienti e integrate nel sistema energetico e orientate alla decarbonizzazione, contribuendo così anche a contenere i costi dell'energia;
- la seconda è legata al rispetto dei **principi e valori dell'UE**: sicurezza, trasparenza, supervisione umana, rispetto dei diritti fondamentali, inclusività, non discriminazione, accessibilità, concorrenza leale.

Si tratta di valori già integrati nella legislazione dell'UE in materia di politica digitale.

La Commissione auspica inoltre che i progressi digitali contribuiscano alla creazione di **posti di lavoro di qualità** e rafforzino **la resilienza democratica, la solidarietà e la libertà di scelta**, promuovendo un'infrastruttura pubblica affidabile.

Le leve orizzontali

L'Unione intende intervenire su **tre "leve" orizzontali** fondamentali per la sovranità tecnologica. In primo luogo intende creare un **contesto normativo** e **imprenditoriale agile**, che includa un approccio basato sul ciclo di vita della tecnologia e dell'innovazione, nonché la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi. Inoltre, considera il **capitale umano altamente qualificato** una condizione indispensabile per la competitività europea.

La comunicazione sottolinea infine anche la necessità di raggiungere una **sufficiente capacità finanziaria** a fronte degli ingenti investimenti previsti dal pacchetto sulla sovranità tecnologica.



L'UE raccoglie circa il 5% del capitale di rischio mondiale, una quota nettamente inferiore rispetto a Stati Uniti e Cina. Questa carenza colpisce in particolare le imprese attive in settori avanzati come l'IA e il calcolo quantistico, che spesso si trasferiscono all'estero o vengono acquisite da investitori non europei nelle fasi di espansione.

Per rispondere a questa sfida, la Commissione propone:

- **un nuovo meccanismo europeo di gestione patrimoniale** dedicato agli investimenti in settori strategici identificati dalla strategia di sicurezza economica dell'UE, tra cui l'IA e i semiconduttori;

  Il meccanismo proposto funzionerebbe come ancoraggio per attrarre investitori privati, operando in sinergia con gli strumenti finanziari esistenti. Un'iniezione iniziale di capitale pubblico potrebbe avviare un ciclo virtuoso di reinvestimento, con possibile partecipazione di investitori privati e *retail*. Nella comunicazione si ipotizzano meccanismi in base ai quali le **passività potenziali** nazionali a sostegno di tali investimenti comuni **non abbiano un impatto diretto** sulle **finanze pubbliche degli Stati membri** partecipanti e parte dei potenziali rendimenti degli investimenti potrebbe essere convogliata come **entrate del bilancio dell'UE**. Tuttavia, su questa ipotesi la Commissione intende consultare Stati membri, gruppo BEI e altri portatori di interesse prima di presentare eventuali proposte legislative.
- **un'integrazione più profonda dei mercati dei capitali dell'UE**, nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti, per convogliare meglio il risparmio privato verso investimenti produttivi.

I casi Nexperia e Anthropic

La **dimensione intrinsecamente internazionale** della sfida strategica finalizzata al raggiungimento della sovranità tecnologica rende, secondo la Commissione, **insufficienti approcci puramente nazionali** nella competizione

con imprese statunitensi e cinesi. Tuttavia, gli Stati membri intendono conservare **prerogative esclusive** in settori come la **sicurezza nazionale** e i controlli sulle **esportazioni di tecnologie strategiche**, come dimostra il **caso olandese *Nexperia*** relativo alle apparecchiature per la produzione di semiconduttori.

L'azienda *Nexperia*, con sede legale nei Paesi Bassi, divenuta un attore di primo piano nella **produzione di semiconduttori a basso costo**, è passata nel 2019 sotto il controllo dell'investitore cinese *Zhang Xuezheng* attraverso la sua società *Wingtech*. Quando nel 2025 sono sorte preoccupazioni in merito al possibile trasferimento in Cina di competenze strategiche e capacità produttive europee, il Ministero degli Affari Economici dei Paesi Bassi ha deciso di assumere il controllo dell'azienda ricorrendo a una **legge d'emergenza risalente al 1952**. In risposta la Cina ha bloccato l'esportazione dei prodotti *Nexperia* assemblati sul proprio territorio, causando una **carenza di *chip* nel settore automobilistico**, data la vulnerabilità strutturale e pluristratificata dell'Unione in tale settore.

Come evidenzia uno studio del Parlamento europeo, infatti, ***Nexperia*** è **fornitrice** del **40%** del **fabbisogno di semiconduttori** dell'industria automobilistica europea. Pertanto, eventuali interruzioni della sua attività possono propagarsi rapidamente all'intera filiera determinando il **blocco** delle **linee di produzione** dell'Unione in poche settimane.

Un altro punto di svolta che ha messo a nudo la fragilità della sovranità digitale e tecnologica dell'UE è rappresentato dalla **decisione** dell'**Amministrazione statunitense,** a metà dello scorso giugno, di **imporre** ad *Anthropic* la **sospensione** dell'accesso ai suoi due **modelli** di IA più avanzati, ***Claude Fable* 5** e ***Mythos* 5**, per tutti i cittadini stranieri. Anthropic ha quindi dovuto disattivare i due modelli a livello globale, lasciando senza accesso anche le aziende e i clienti europei.

A seguito di questi eventi, le aziende e le *startup* europee che integrano i modelli di IA statunitensi nei propri flussi di lavoro hanno ricevuto conferma di essere giuridicamente esposte alle decisioni unilaterali di un governo straniero, riconoscendo all'UE il **ruolo di soggetto passivo** nelle dinamiche di scontro o tutela militare e commerciale tra Stati Uniti e Cina.

La strategia *open source*

Nella strategia la Commissione europea sostiene che **ogni anno** gli Stati membri spendono complessivamente **264 miliardi di euro** per **acquistare** prodotti e servizi IT principalmente da **fornitori statunitensi**, generando una **dipendenza strategica** che impedisce di avere il controllo delle infrastrutture digitali utilizzate. Come suggerisce la Commissione, lo sviluppo delle **capacità *open source*** potrebbe rappresentare un **mezzo** per il **raggiungimento** della **sovranità tecnologica** dell'UE, nonché per il rafforzamento dell'ecosistema innovativo e del suo livello di competitività.

Ai fin della strategia, per *open source* si intende un *software* rilasciato sotto licenze che rispettano la definizione contenuta nell'*Open Source Initiative*, che richiede, tra le altre cose, l'accessibilità del codice sorgente, il permesso di creare opere derivate e la non discriminazione contro persone, gruppi o ambiti di attività.

La strategia individua quindi **quattro obiettivi** da raggiungere combinando misure sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta.

In primo luogo, si intende **supportare** le **soluzioni *open source* esistenti**, per esempio ampliando l'*Open Internet Stack* per offrire un catalogo unico di soluzioni sovrane e promuovendo l'adozione di soluzioni nell'ecosistema europea di identità digitale incentrate sul portafoglio di identità digitale e sul portafoglio europeo delle imprese, e **svilupparne** di **nuove** in **settori** in cui è presente un rilevante livello di **dipendenza strategica**, come i semiconduttori, i sistemi di IA e la cibersicurezza. Particolare attenzione è dedicata ai **settori industriali strategici** - energia, *automotive*, aviazione e sanità - dove la condivisione di componenti *open source* non differenziati tra concorrenti può aumentare l'efficienza senza compromettere la competitività sui prodotti finali.

La Commissione ha presentato la proposta di regolamento che istituisce i **portafogli europei delle imprese** nel novembre 2025, su cui il Consiglio e il Parlamento europeo hanno rispettivamente adottato, il 9 giugno e il 10 settembre scorsi, il proprio **mandato negoziale** in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali.

Presso la **Camera**, la proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, il 24 febbraio 2026, un documento recante una **valutazione conforme.**

Il secondo obiettivo riguarda il **rafforzamento** dell'**ecosistema *open source*** dell'Unione, che conta oltre 3 milioni di contributori, mediante azioni che, tra le altre cose, consentano di:

- **istituire acceleratori** per le *startup open source*;
- favorire la nascita di **fondazioni** che forniscono **supporto legale**, finanziario e organizzativo a tali progetti;
- accelerare lo sviluppo di programmi volontari di attestazione della sicurezza ai sensi dell'articolo 25 del regolamento sulla ciberresilienza;
- creare uno **strumento di manutenzione *open source*** per supportare la manutenzione e la sicurezza nel lungo periodo dei componenti critici.

In terzo luogo, la strategia intende **promuovere soluzioni** *open source* **interoperabili** con le **pubbliche amministrazioni** riconoscendo che nell'Unione gli appalti pubblici relativi ai *software* sono stati storicamente progettati sulle caratteristiche dei fornitori proprietari, pregiudicando quelli *open source*. Pertanto, si impegna a sostenere il **riconoscimento** del **principio *open source first*** nell'acquisto di *software* da parte delle amministrazioni pubbliche, anche nel contesto della prossima revisione del quadro normativo in materia di appalti.

La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta di revisione del quadro normativo in materia di appalti nel mese di settembre.

Inoltre, la Commissione si propone di **rafforzare** le **strutture amministrative europee** esistenti al fine di garantire servizi digitali sicuri e affidabili, nonché di garantire un **quadro giuridico** chiaro e **prevedibile** per consentire alle pubbliche amministrazioni di programmare gli investimenti.

In ultimo, sul piano della **cooperazione internazionale**, la Commissione europea propone di sostenere la diffusione di soluzioni *open source* europee nei Paesi *partner*, in linea con gli obiettivi della strategia digitale internazionale.

La proposta CADA

Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto

Il mercato europeo dei centri dati

Nella valutazione di impatto (v. *infra*) allegata alla proposta si afferma che nel 2025 la **potenza di capacità installata** nell'Unione destinata al calcolo e all'elaborazione dei dati è stata **pari a circa 12 *Gigawatt*** (GW) a fronte di una stima della **domanda più alta**. Le due grandezze, sostiene la Commissione, cresceranno, in uno scenario base, rispettivamente del 12 e del 13% annuo nel periodo 2025-2036 determinando pertanto, su un orizzonte temporale di undici anni, un **effetto cumulativo significativo** che potrebbe raggiungere, entro il 2036, circa i 19 GW (42 GW offerta, 61 GW domanda).

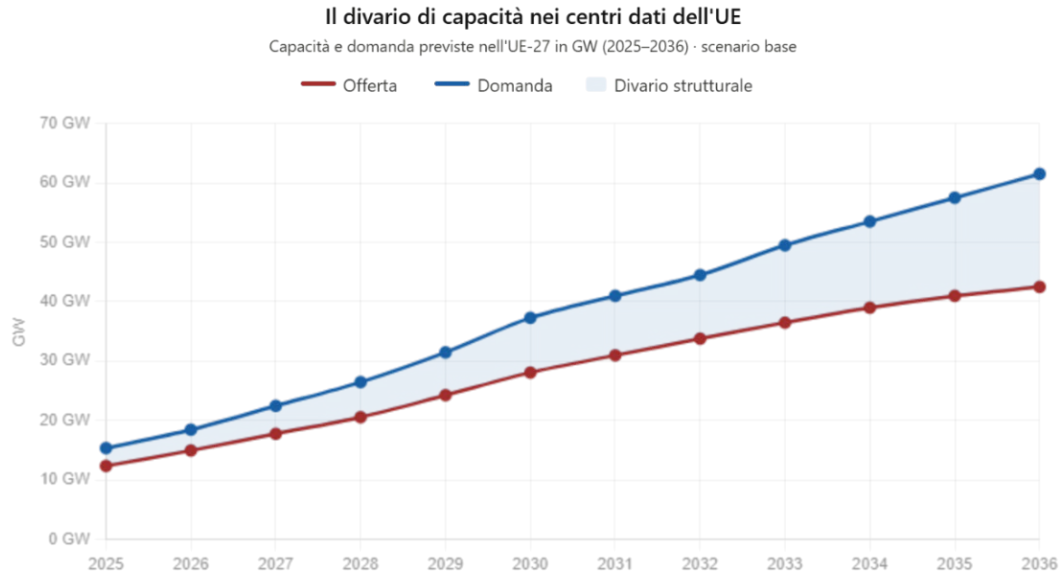

Fonte: elaborazione Servizio RUE sui dati contenuti nella valutazione di impatto.

I dati contenuti nella valutazione di impatto mostrano inoltre come il **mercato europeo dei centri dati** sia già oggi in una condizione di **tensione strutturale** in quanto, nel 2025:

- la capacità contrattualizzata dagli operatori nei centri dati europei (854 Megawatt) ha superato la capacità costruita per il terzo anno di fila;
- la quota di capacità disponibile nei centri dati europei che risulta non ancora occupata da clienti (c.d. tasso di vacancy) ha raggiunto il minimo storico nei principali hub europei;
- conseguentemente, i prezzi medi per l'affitto dello spazio fisico, dell'alimentazione elettrica e della connettività in un centro dati condiviso per contratti da 100 kW sono aumentati del 51% nei mercati europei di co-location.

La Commissione segnala inoltre che **entro il 2028** i **due terzi** della **capacità europea** sarà **concentrata** in soli **tre operatori americani** (*Amazon Web Services*, *Microsoft* e *Google*).

Il mercato europeo dei centri dati sotto pressione (2025)

Nuova capacità assorbita	Tasso di vacancy	Prezzo di co-location	Quota hyperscaler sulla domanda UE
854 MW	7,4%	+51%	>50%

Fonte: elaborazione Servizio RUE sui dati contenuti nella valutazione di impatto.

La distribuzione geografica dei centri dati

Il **mercato europeo** dei centri dati è **fortemente concentrato** in alcuni Stati membri: Germania, Francia, Paesi Bassi e Irlanda coprono insieme il **65% della capacità totale** dell'Unione. La valutazione d'impatto individua tra i fattori che spiegano tale concentrazione la posizione geografica strategica, la prossimità agli utenti finali e la connettività con altre regioni del mondo. Nel caso dell'Irlanda, il documento segnala esplicitamente anche il ruolo della bassa aliquota fiscale sulle società e le politiche governative favorevoli nell'attrarre investimenti esteri diretti.

Come evidenziato da uno studio dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), il mercato è altrettanto concentrato anche a **livello mondiale**, con **USA**, **Cina** ed **Europa** che coprono insieme **l'85%** del consumo elettrico globale (415 TWh) nel 2024.

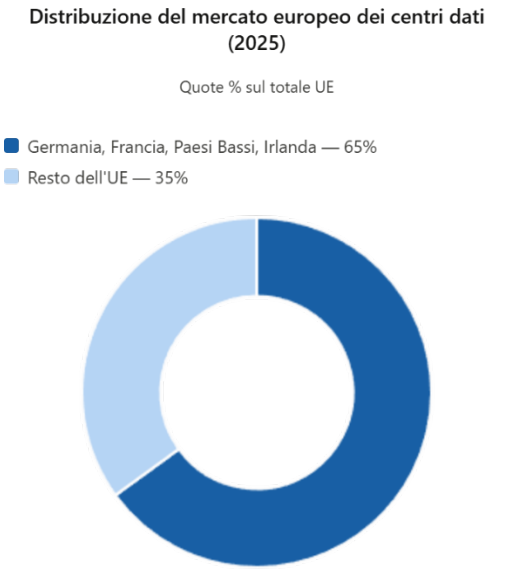

Fonte: elaborazione Servizio RUE sui dati contenuti nella valutazione di impatto.

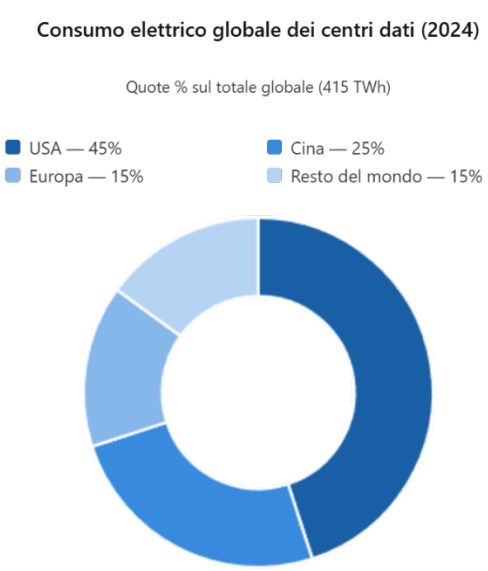

Fonte: elaborazione Servizio RUE su IEA, Energy and AI (2025).

L'impatto energetico e ambientale dei centri dati

Rispetto ai 415 TWh di energia elettrica consumati dai centri dati nel 2024 a livello mondiale, il già citato studio dell'IEA ipotizza alcuni scenari relativi all'evoluzione del loro consumo elettrico globale:

I centri dati rappresentano circa il 4% del consumo totale di energia elettrica negli Stati Uniti, il 2,5% nell'Unione e circa l'1% in Cina.

- nello **scenario base**, che riflette le aspettative correnti dell'industria, il **consumo** cresce in modo sostenuto ma graduale, raggiungendo circa 945 TWh nel 2030 e circa **1.200 TWh** nel **2035**;
- nello **scenario *lift-off***, che ipotizza una adozione massiva e accelerata dell'IA e una maggiore flessibilità nella localizzazione e nell'alimentazione dei centri dati, il consumo **supera** i **1.700 TWh** nel 2035, più che quadruplicando il valore di partenza;
- nello **scenario *headwinds***, infine, che incorpora una crescita più lenta dell'IA, un rallentamento degli investimenti e vincoli locali più stringenti sull'approvvigionamento energetico e sulle reti, la **crescita** si **stabilizza attorno** ai **700 TWh** nel 2035, poco più del doppio rispetto al 2024.

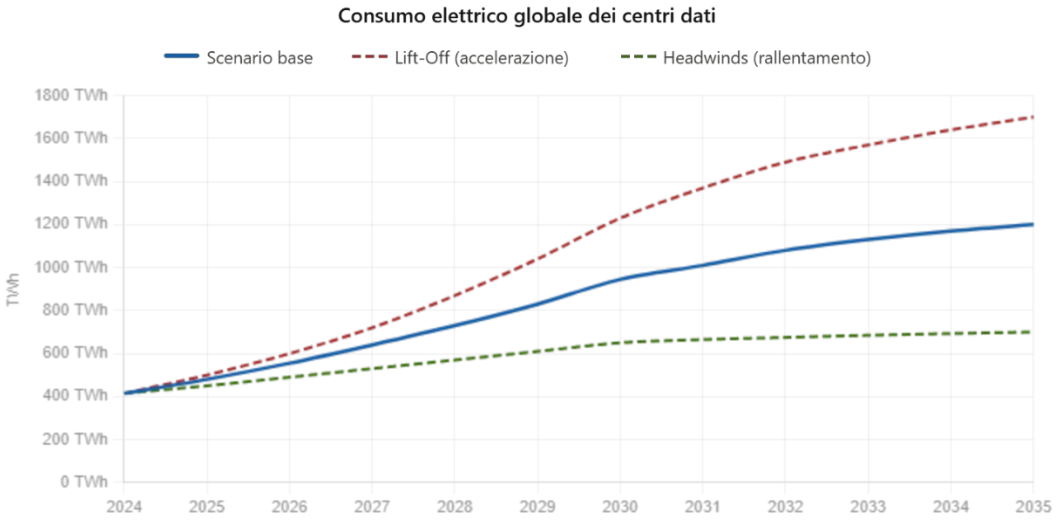

Fonte: elaborazione Servizio RUE su IEA, Energy and AI (2025).

Alla luce di tali stime, pertanto, la **forbice** tra i **due scenari estremi** nel 2035 è pari a **circa 1.000 TWh**, più del doppio del consumo globale attuale dei centri dati, mostrando quanto sia ancora **incerta** la **traiettoria effettiva** del **consumo energetico** del settore.

Il rapporto IEA sostiene che nel 2030 i centri dati rappresenteranno oltre il 20% della crescita della domanda elettrica nelle economie avanzate e che entro la fine del decennio negli USA si consumerà più elettricità per i centri dati che per produrre alluminio, acciaio, cemento, chimica e tutti gli altri beni ad alta intensità energetica messi insieme.

Il tema della domanda di energia aggiuntiva dei prossimi anni si collega direttamente con la **questione** del ***mix* energetico**. Il rapporto IEA sottolinea che, sulla base dello scenario base, circa la **metà** della **domanda aggiuntiva** sarà coperta da **fonti rinnovabili**; tuttavia **gas naturale** e **nucleare** contribuiranno ciascuno ancora in misura rilevante.

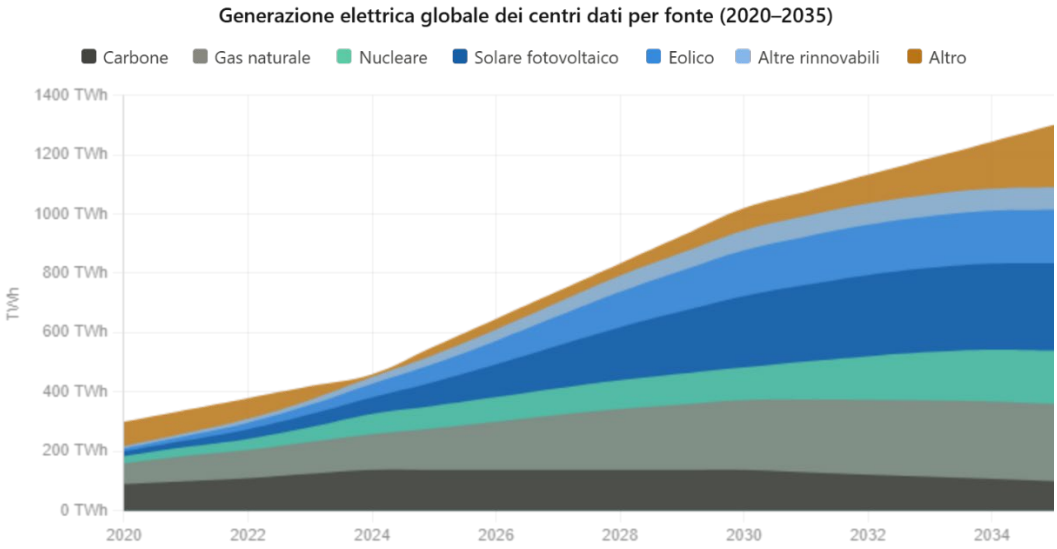

Fonte: elaborazione Servizio RUE su IEA, Energy and AI (2025).

Il rapporto dell'IEA sottolinea infine l'**impatto ambientale** dei centri dati, che nel 2024 erano responsabili dell'emissione di **180 milioni di tonnellate di CO_2** a livello globale, volume che crescerà a **300 milioni** nello **scenario base**, e fino a **500 milioni** nello **scenario *lift-off*** entro il 2035. Contestualmente, l'IEA segnala le **possibili criticità** sotto il **profilo idrico** in relazione all'utilizzo di acqua per il raffreddamento dei sistemi di calcolo.

La tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia (v. *infra*) afferma che il piano d'azione digitale per il settore idrico di prossima adozione sosterrà il potenziamento dell'integrazione sostenibile dei centri dati, all'insegna della complementarità.

La dipendenza strategica dell'Unione

La Commissione europea afferma che nel 2017 la **quota di fornitori europei** nel **mercato *cloud* dell'Unione** si attestava al 29%. Nel giro di cinque anni, tale quota si è **dimezzata** raggiungendo il **15%**, valore rimasto stabile fino al 2025 nonostante la crescita generale del mercato.

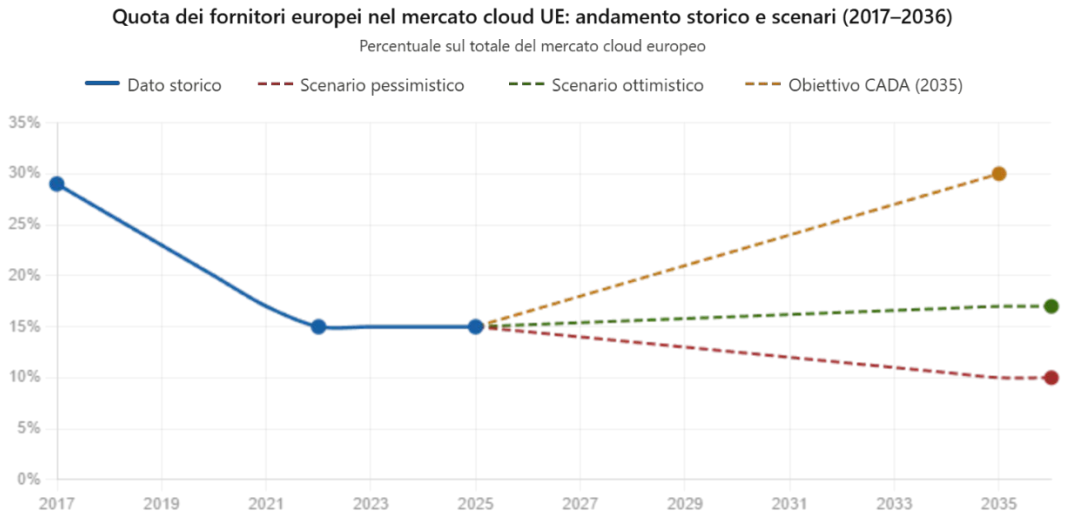

Fonte: elaborazione Servizio RUE sui dati contenuti nella valutazione di impatto.

La valutazione di impatto riporta alcuni scenari futuri in assenza di intervento: in quello pessimistico, la quota di fornitori europei scenderebbe al 10% nel 2036, in quello ottimistico, salirebbe fino al 17%. Le misure contenute nel **CADA** dovrebbero invece consentire di **raggiungere**, secondo la valutazione di impatto della proposta, **il 30% entro il 2035** mediante una netta inversione di tendenza che consentirebbe di raddoppiare la quota attuale.

I due **maggiori fornitori europei** (SAP e *Deutsche Telekom*) **detengono** ciascuno appena il 2% del mercato *cloud* dell'Unione, per una quota combinata pari a poco più di un ventesimo di quella dei tre operatori americani che insieme controllano il 70%.

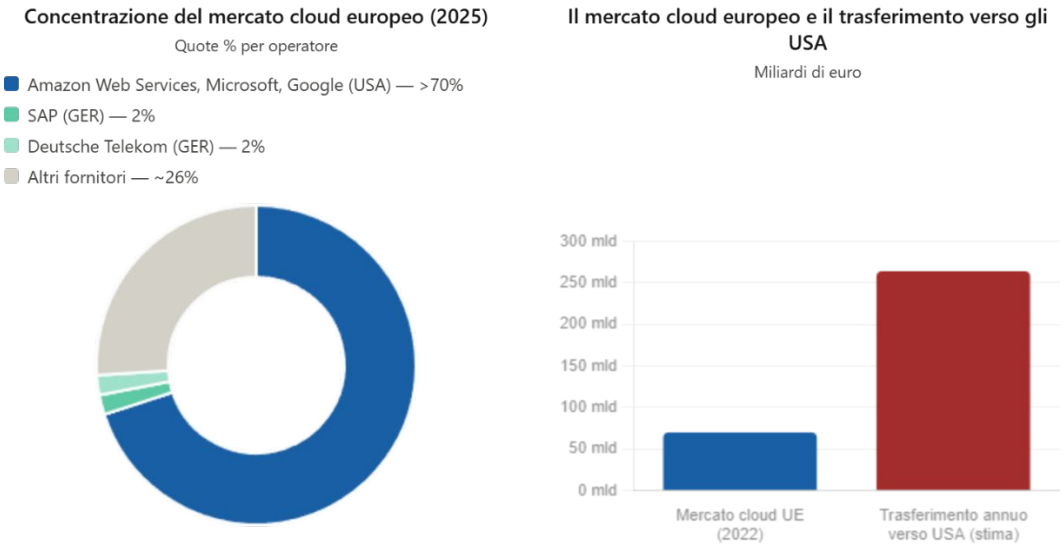

Fonte: elaborazione Servizio RUE sui dati contenuti nella valutazione di impatto.

Questa particolare **situazione concorrenziale** determina che, a fronte di un mercato *cloud* dell'Unione pari a 70 miliardi di euro nel 2022 (stando ai dati della valutazione di impatto) la Commissione europea stima che il valore totale degli **acquisti** delle **aziende europee** verso l'economia statunitense sia **pari** a circa **264 miliardi di euro** (quasi quattro volte il valore dell'intero mercato europeo).

Le motivazioni dell'intervento

Nella relazione illustrativa della proposta la Commissione europea sostiene che l'**evoluzione tecnologica** delle applicazioni *cloud* e dei sistemi di IA offre delle **opportunità senza precedenti** per il funzionamento del sistema economico e della società nel complesso. In tale contesto le infrastrutture di calcolo sono diventate **risorse strategiche critiche** per ogni attore globale. Le attuali limitate capacità dell'Unione stanno generando **dipendenze** da un numero limitato di **fornitori di paesi terzi** che, tra le altre cose, espongono gli utenti europei ai rischi connessi ad improvvise interruzioni operative. Per questi motivi la Commissione **ritiene necessario** un **intervento legislativo**.

La valutazione di impatto

La valutazione di impatto elaborata dalla Commissione (in lingua inglese; una sintesi è disponibile in italiano) ha individuato **sei opzioni strategiche** raggruppate

rispetto a due problemi: 1) la disponibilità limitata e geograficamente concentrata di capacità di calcolo nell'UE; 2) la dipendenza dai servizi di *cloud computing* e di IA forniti da operatori extra-UE. In particolare:

Opzione 1.1: rafforzare l'attuale quadro di collaborazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e i settori industriali interessati per sostenere l'espansione dei centri dati;
Opzione 1.2: prevedere **norme** e **sostegno finanziario** per una più rapida diffusione dei centri dati, attuate a **livello nazionale**;
Opzione 1.3: trasferire l'attuazione delle misure di diffusione dei centri dati a livello dell'UE;

Opzione 2.1: prevedere misure di sostegno volte ad aumentare la trasparenza e la visibilità dei servizi di *cloud* sovrano e di elaborazione dei dati basati sull'IA;
Opzione 2.2: istituire un quadro volontario per la promozione di tali servizi e proporre la federazione delle risorse all'interno del settore pubblico al fine di potenziarne l'efficienza;
Opzione 2.3: **istituzione** di un **quadro coordinato** a **livello dell'UE** in materia di **appalti** e di un **sostegno** obbligatorio per l'**autonomia strategica** e i servizi sovrani.

La Commissione ha selezionato le **opzioni 1.2** e **2.3** insieme a due misure specifiche contenute nell'opzione 1.3 relative al finanziamento dello sviluppo e della diffusione di tecnologie innovative per la sostenibilità lungo la catena del valore del *cloud*.

Costi e benefici

I costi delle opzioni strategiche individuate sarebbero, secondo la Commissione europea, legati principalmente all'**adeguamento** dei **sistemi** e delle **procedure**, alla familiarizzazione delle parti interessate con i nuovi requisiti e alla garanzia della conformità. La maggior parte di questi costi **è di natura *una tantum*** o **transitoria**. Passando ai benefici, gli operatori dei centri dati beneficeranno di **processi snelliti**, **procedure di autorizzazione accelerate** e **semplificazione amministrativa**, mentre i fornitori di servizi di *cloud computing* e di IA godranno di risparmi sui costi derivanti principalmente dalla possibilità di ottenere una revisione unica **in tutta l'UE** per i servizi sovrani. Anche le autorità pubbliche nazionali dovrebbero beneficiare di risparmi sui costi, principalmente attraverso un maggiore ricorso all'*open source*, agli appalti pubblici congiunti e alla federazione delle capacità.

Impatti ambientali e sociali

La proposta dovrebbe determinare impatti ambientali e sociali legati all'**aumento** della **capacità** dei **centri dati**. Considerato infatti che l'espansione della loro capacità comporterà un **maggiore utilizzo di risorse**, tra i principali benefici ambientali figurano, secondo la valutazione di impatto, l'uso e lo sviluppo di **nuove tecnologie** ad **alta efficienza energetica**.

Tali progressi tecnologici dovrebbero supportare gli sforzi dell'Unione verso il raggiungimento dei suoi obiettivi climatici e promuovere una crescita responsabile dal punto di vista ambientale nel settore tecnologico.

Dal punto di vista sociale, si prevede che la proposta favorirà l'innovazione e le **opportunità** di **occupazione** nel settore tecnologico. Infine, un *cloud* sovrano e i servizi di IA miglioreranno la resilienza e la sicurezza delle operazioni del settore pubblico, proteggendo i dati sensibili e garantendo l'affidabilità dei servizi per i cittadini.

La consultazione dei portatori di interessi

La Commissione europea informa di aver **consultato** i **portatori di interessi** mediante diverse attività tenutesi tra ottobre 2024 e novembre 2025, tra cui la sottoposizione di un questionario *online*, un invito a presentare contributi e una serie di laboratori, seminari e tavole rotonde. Afferma inoltre di aver mantenuto un **dialogo costante** con le **autorità competenti** degli **Stati membri** nell'ambito dell'Alleanza europea per i dati industriali, l'*edge computing* e il *cloud* e di aver avuto **discussioni bilaterali** con **Paesi terzi**, tra cui Giappone, Svizzera e Regno Unito, per presentare e discutere le opzioni politiche prese in esame.

La tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia

La tabella di marcia contiene misure volte a integrare il CADA con l'obiettivo di **rendere digitalizzato** il **sistema energetico** europeo. Il documento si struttura su **tre pilastri**, integrati tra loro, e **sette azioni faro**.



Pilastro I: Energia per l'IA

Il primo pilastro individua azioni mirate a garantire che i **centri dati** si **integrino** nel **sistema energetico** in modo sostenibile.

La Commissione europea si pone l'obiettivo di **triplicare** la **capacità** dei centri dati dell'Unione entro **5-7 anni**, considerata la centralità del loro ruolo nel fornire la capacità di calcolo indispensabile per la maggior parte dei servizi digitali.

Il documento sostiene che, ad oggi, i centri dati europei **consumano** circa il **2,5%** dell'**energia elettrica** utilizzata nell'Unione, ma uno studio richiesto dalla Commissione stima che la **domanda di capacità di calcolo raddoppierà** in pochi anni, con la capacità installata che dovrebbe passare dai circa 12 GW del 2025 ai circa 28 GW entro il 2030. Analoga crescita dovrebbero registrare le **richieste di connessione**, che attualmente si concentrano geograficamente intorno a pochi poli geografici (Dublino, Francoforte, Amsterdam e Parigi, ma anche Italia, Spagna e Polonia).

In questo scenario, considerando anche l'aumento della domanda che si registrerà a causa dell'elettrificazione dell'economia, l'integrazione dei centri dati nel sistema energetico dovrà basarsi su una **gestione efficiente** delle **connessioni alle reti** e, quindi, su una **maggiore velocità** nello **sviluppo** della rete, al fine di evitare la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento.

La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volto ad **ammodernare** le **infrastrutture** del **settore energetico**, garantire un approvvigionamento sicuro e affidabile, riducendo il costo dell'energia, e contribuire al **raggiungimento** dell'**indipendenza energetica** (si veda il dossier predisposto dal Servizio RUE). Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno recentemente **approvato**, rispettivamente il 26 giugno e il 16 settembre 2026, le rispettive **posizioni negoziali** in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali.

Alla **Camera**, la **Commissione Politiche dell'UE** ha adottato, il 25 marzo 2026, in esito all'esame ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, un **parere motivato** in relazione alla proposta di regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, in quanto **non risultano adeguatamente dimostrate** sotto il profilo della **necessità** e del **valore aggiunto** dell'intervento UE, e un documento recante una **valutazione conforme** in relazione alla proposta di direttiva per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazione.

Azione faro 1: entro la fine del 2026 la Commissione svilupperà un **modello** di **accordo tripartito** per l'integrazione sostenibile dei centri dati nel sistema energetico per promuovere accordi locali fra autorità pubbliche, gestori dei centri dati e operatori del settore. Tra le altre cose, potrebbe adottare il **principio *use it or lose it*** prevedendo la riassegnazione delle capacità non utilizzate; valuterà inoltre la possibilità di presentare una proposta legislativa.
Azione faro 2: la Commissione adotterà un **pacchetto sull'efficienza energetica dei centri dati** contenente una relazione sul miglioramento della loro efficienza energetica, un atto delegato che istituisce un **sistema di classificazione** per la **sostenibilità** dei centri dati (2026) e una consultazione pubblica su norme minime di prestazione per i centri dati nuovi ed esistenti.

In relazione all'azione faro 2, la Commissione europea ha effettivamente presentato, lo scorso 21 settembre, un atto delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 per quanto riguarda l'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati con l'obiettivo di **aumentare** la **trasparenza** sul loro **uso** dell'**energia** e di sostenerne l'integrazione sostenibile nel sistema energetico europeo. In particolare, verrà chiesto, su base volontaria, di **fornire dati** sull'**efficienza** nell'uso delle **risorse energetiche** e **idriche** al fine di ottenere una classificazione da A a G. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno due mesi di tempo per esaminare l'atto e, se necessario, opporsi, prima della sua entrata in vigore l'11 dicembre.

Pilastro II: Digitalizzazione e IA per il sistema energetico

Se il primo pilastro regola l'impatto dei centri dati sul sistema, il secondo individua le iniziative utili a rendere il **sistema energetico** più **efficiente** mediante l'**utilizzo** delle **tecnologie digitali** e dell'**IA**.

Il documento afferma che **reti intelligenti** consentirebbero di **ottimizzare** il **funzionamento** del **sistema** energetico, riducendo i costi e utilizzando in modo migliore le risorse esistenti e le energie rinnovabili. Per promuoverne la diffusione la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulle **bollette elettriche**.

La tabella di marcia sostiene inoltre che l'**uso efficiente** della rete elettrica **dipende** dalla disponibilità di **dati dettagliati** sui consumi e dalla loro fruibilità da parte degli utenti finali. Per questo motivo, i sistemi di misurazione intelligenti sono strumenti essenziali per la gestione della domanda e dei contratti di energia elettrica a prezzo dinamico. Tra le altre cose, la Commissione afferma che collaborerà con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione nello **sviluppo** e nell'**introduzione** di **soluzioni** fondate su **gemelli digitali**.

Un gemello digitale è un modello virtuale di un oggetto fisico che utilizza i dati in tempo reale inviati dai sensori sull'oggetto per simulare il comportamento e monitorare le operazioni, consentendo di supervisionare le prestazioni di una risorsa, identificare potenziali guasti e prendere decisioni più informate sulla manutenzione e sul ciclo di vita.

Azione faro 3: la Commissione pubblicherà un **catalogo di indicatori** chiave di **prestazione** per le **reti intelligenti** e una **proposta legislativa** entro la fine dell'anno per accelerare la **diffusione** dei **contatori intelligenti** nell'Unione con obiettivi di copertura minima per ciascun Stato.

La Commissione europea afferma poi che per il raggiungimento della **sovranità tecnologica** è cruciale **sviluppare** e **gestire modelli di IA** per il settore energetico all'interno dell'Unione e che pertanto sosterrà lo sviluppo di modelli fondativi di IA per la gestione e la pianificazione della rete.

Come sottolineato dal rapporto Draghi, nel 2024 sono stati prodotti 40 modelli di IA significativi negli Stati Uniti, 15 in Cina e solo 3 nell'Unione.

Azione faro 4: la Commissione intende rendere **operativi** i **primi modelli di IA** entro la fine del 2027 e a consentire, nel 2028, l'uso di **portali digitali** con l'ausilio di **tecnologie di IA generative** da parte delle pubbliche amministrazioni per razionalizzare l'esame delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, stoccaggio e reti.

Pilastro III: Dati per l'IA e il sistema energetico

Il terzo pilastro individua misure finalizzate a **consentire** lo **scambio** e l'**interoperabilità** dei **dati**, condizione necessaria per lo sviluppo di servizi energetici intelligenti. La Commissione sostiene che, mentre il quadro giuridico esistente disciplina già gli elementi principali per l'uso primario dei dati sull'energia (nonostante si rilevino differenze sostanziali tra gli Stati membri a livello attuativo), la normativa in materia di uso secondario è carente.

L'**uso secondario dei dati** è il riutilizzo di informazioni, raccolte originariamente per uno scopo specifico (uso primario).

Pertanto intende procedere con una **razionalizzazione** delle **norme** in **materia di dati sull'energia**, coerentemente con le altre iniziative di semplificazione in corso, predisponendo interfacce comuni, norme armonizzate e servizi fiduciari a livello di Unione.

Azione faro 5: la Commissione si impegna a valutare il quadro giuridico vigente nel corso del 2026 e a **istituire** un **quadro** dell'UE per lo **scambio transfrontaliero semplificato** di **dati sull'energia** per i servizi energetici intelligenti e l'addestramento di modelli di IA a partire dal 2027.

Condizioni trasversali abilitanti

La tabella di marcia contiene una **sezione** relativa alle **condizioni abilitanti** necessarie per raggiungere l'obiettivo di digitalizzazione del settore energetico in cui si evidenzia che l'integrazione delle tecnologie digitali e dell'IA nelle infrastrutture energetiche critiche può generare **rischi** per la **sicurezza**, anche in campo **cyber**. In questo contesto, la Commissione sottolinea come nella proposta di revisione del regolamento sulla cibersicurezza presentata ad inizio 2026 figurino prescrizioni relative alle **catene di approvvigionamento** delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Sulla proposta si veda il dossier del servizio RUE relativo al pacchetto cibersicurezza.

Alla **Camera** la **Commissione Politiche dell'UE** ha adottato, il 6 maggio scorso, al termine dell'esame ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, un documento recante una **valutazione favorevole**.

La Commissione collaborerà con gli Stati membri per istituire **spazi di sperimentazione normativa** in cui testare e convalidare le applicazioni dell'IA nel **settore dell'energia** e sottolinea la necessità di dotarsi di una **forza lavoro** con

competenze digitali e in materia di **IA**, nonché la volontà di promuovere la **cooperazione internazionale** in materia di energia e IA.

Azione faro 6: la Commissione procederà nel 2026 alla **revisione** del **quadro** in **materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia** al fine di rafforzare la sicurezza dell'IA e la cibersicurezza dei dispositivi critici.

Attuazione della tabella di marcia strategica

La Commissione afferma infine che è necessario uno **sviluppo equilibrato** delle capacità al fine di evitare progressi disomogenei all'interno dell'Unione. Per questo motivo procederà con una serie di iniziative volte, tra le altre cose, a **monitorare** annualmente i **miglioramenti registrati** verso la realizzazione della tabella di marcia entro il 2030.

Azione faro 7: la Commissione intende:

- convocare un **forum annuale sulla digitalizzazione** a partire dal 2026;
- creare un osservatorio dei carburanti nel 2026;
- presentare una **iniziativa** per il **miglioramento dei dati sull'energia** nel quarto trimestre del 2026;
- definire metriche per monitorare lo stato di avanzamento della digitalizzazione e dell'adozione dell'IA nel 2027.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta di **48 articoli** e tre allegati.

Titolo I – Disposizioni generali

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del regolamento, che istituisce un **quadro** per il **rafforzamento** dell'**ecosistema** del ***cloud*** e dell'**IA** a livello dell'Unione al fine di garantirne la competitività e la capacità di innovazione, nonché aumentarne la resilienza ed autonomia. A tal fine prevede azioni volte a:

- l'istituzione delle **iniziative** per la ***leadership*** nei settori del *cloud* e dell'IA;
- la predisposizione di un quadro per l'**installazione accelerata** di **centri da**ti nell'Unione;
- lo sviluppo di un'**offerta sovrana** nei settori del *cloud* e dell'IA;
- la **riduzione** delle **dipendenze** nel settore delle tecnologie critiche;
- la promozione dell'**adozione** di servizi di ***cloud computing*** nel **settore pubblico**.

L'**articolo 2** contiene le **definizioni** applicabili al regolamento.

Titolo II – Attività di ricerca, sviluppo e implementazione per l'ecosistema del cloud e dell'IA

Le **iniziative per la *leadership* nei settori del *cloud* e dell'IA** hanno l'obiettivo generale di promuovere le attività di ricerca e innovazione e il conseguimento di una capacità di larga scala. Nell'**articolo 3** vengono descritti gli **obiettivi operativi** di tali iniziative, che vengono ulteriormente dettagliati dal successivo **articolo 4**. Tra le altre cose, esse mirano a: favorire lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie avanzate per i centri dati che integrino i principi dell'efficienza energetica e dell'efficienza delle risorse; promuovere le capacità dell'Unione per quanto riguarda l'IA di frontiera; e aumentare lo sviluppo e l'adozione di modelli e sistemi di IA nel settore pubblico.

L'**articolo 5** prevede che ciascuno Stato membro istituisca **centri di esperienza e accelerazione per l'IA**, basati sui poli europei dell'innovazione digitale, con l'obiettivo di, tra le altre cose, favorire l'integrazione e l'espansione dei casi d'uso dell'IA nei settori strategici industriali e pubblici ed accelerare l'adozione diffusa delle tecnologie *cloud* e di IA a livello regionale e locale, in particolare per le PMI. Tali centri sono **incaricati**, per esempio, di **garantire** l'accesso a **programmi** di **miglioramento** delle **competenze** e di riqualificazione, nonché di favorire l'espansione di imprese che emergono da incubatori o accelerati.

La Commissione può adottare **atti di esecuzione** che specificano la **procedura** volta a **istituire** i **centri per l'IA** e ulteriori disposizioni relative al profilo delle organizzazioni partecipanti, ai criteri di selezione e ai dettagli sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni.

L'**articolo 6** stabilisce che l'**attuazione** degli obiettivi operativi delle iniziative, che devono essere mirate ad affrontare le **principali sfide tecnologiche** e **industriali** di **rilevanza strategica** individuate nell'allegato I, è affidata alla **Commissione europea** e agli **Stati membri**. Tali iniziative possono essere sostenute da finanziamenti provenienti da programmi dell'Unione.

La Commissione ha la facoltà di adottare **atti delegati** al fine di **modificare** l'**allegato I** per rispecchiare gli **sviluppi tecnologici** e del **mercato**.

L'**articolo 7** prevede che **entro un anno** dall'entrata in vigore del presente regolamento gli **Stati membri** debbano **stabilire strategie nazionali** in materia di ***cloud* e IA**, includendoci, tra le altre cose, gli obiettivi e le priorità fondamentali per l'adozione del *cloud* e dell'IA, il quadro di *governance* e monitoraggio e le misure volte a favorirne lo sviluppo a livello nazionale, regionale, locale.

L'**articolo 8** stabilisce che la Commissione europea può riconoscere come **progetti prioritari di IA di frontiera** alcuni progetti pionieristici, incentrati sul sostegno alle tecnologie di IA di frontiera e sulla loro espansione, intrapresi da un consorzio per un'infrastruttura digitale europea o da un altro soggetto giuridico ammissibile al finanziamento a norma del diritto dell'Unione, che comporta la partecipazione di almeno tre Stati membri i quali mettono in comune il tempo di calcolo e altre risorse pertinenti per sostenerne l'attuazione.

L'**articolo 9 favorisce** l'**assegnazione** di **risorse di calcolo** per l'IA a progetti prioritari di IA di frontiera prevedendo, tra le altre cose, che l'Unione mette a disposizione risorse almeno equivalenti alle risorse di calcolo per l'IA fornite dagli Stati membri.

Titolo III – Capacità dei centri dati

L'**articolo 10** stabilisce l'**obbligo** per ciascun **Stato membro** di **designare** almeno una **zona di accelerazione per i centri dati** nel proprio territorio, **entro sei mesi** dall'entrata in vigore del regolamento, nel caso in cui si stia procedendo all'installazione di capacità per centri dati. A tal fine, gli Stati devono tenere conto di alcuni aspetti, tra cui l'ubicazione e le dimensioni dell'area, nonché la capacità di connettività di rete disponibile, ed effettuare, ove opportuno, un'analisi completa del fabbisogno energetico e degli impatti in termini di emissione di gas a effetto serra.

L'**articolo 11** fissa i **requisiti di sostenibilità** all'interno delle zone di accelerazione rinviando agli indicatori chiave di prestazione specificati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2024/1364 sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati. Stabilisce inoltre che gli **Stati membri provvedano all'assegnazione** e all'**uso** delle **risorse** all'interno delle zone di accelerazione con **condizioni eque**, ragionevoli e non discriminatorie.

L'**articolo 12** prevede l'**obbligo** per gli Stati membri di **designare** uno o più **sportelli unici** a supporto del gestore del centro dati in relazione a tutte le autorizzazioni necessarie per l'implementazione del centro dati. Il regolamento prevede la possibilità di designare a tal fine uno sportello unico già esistente.

L'**articolo 13** stabilisce che i **progetti di centri dati** realizzati nelle **zone di accelerazione industriale** sono considerati **progetti strategici** ai sensi dell'articolo 14 della proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali presentata dalla Commissione (il cui procedimento legislativo è ancora in corso). Prevede inoltre che gli Stati membri rilascino, per ciascuna zona di accelerazione designata, un'**autorizzazione di base complessiva** per l'installazione di centri dati in tale zona in un periodo non superiore ai **12 mesi** dalla presentazione della domanda.

L'**articolo 14** stabilisce le **norme** per la **designazione dei progetti strategici** di centri dati, prevedendo che la Commissione proceda mediante inviti aperti a manifestare interesse sulla base di determinati criteri, nonché la possibilità di revocare tale designazione nel caso in cui il progetto non soddisfi più tali requisiti.

L'**articolo 15** istituisce un **meccanismo** che consente alla Commissione di **monitorare** i **progressi compiuti** dall'Unione nell'**aumentare** la **capacità di calcolo** disponibile, il volume della domanda di capacità dei centri dati e l'entità del *deficit* di capacità.

Titolo IV – Autonomia

Quadro per la sovranità nel settore del *cloud computing*

L'**articolo 16** istituisce il **quadro per la sovranità dell'Unione** nel settore del ***cloud computing*** che comprende **quattro livelli di affidabilità** che i fornitori di tali servizi devono soddisfare per fornire i loro servizi a soggetti dell'Unione ed enti

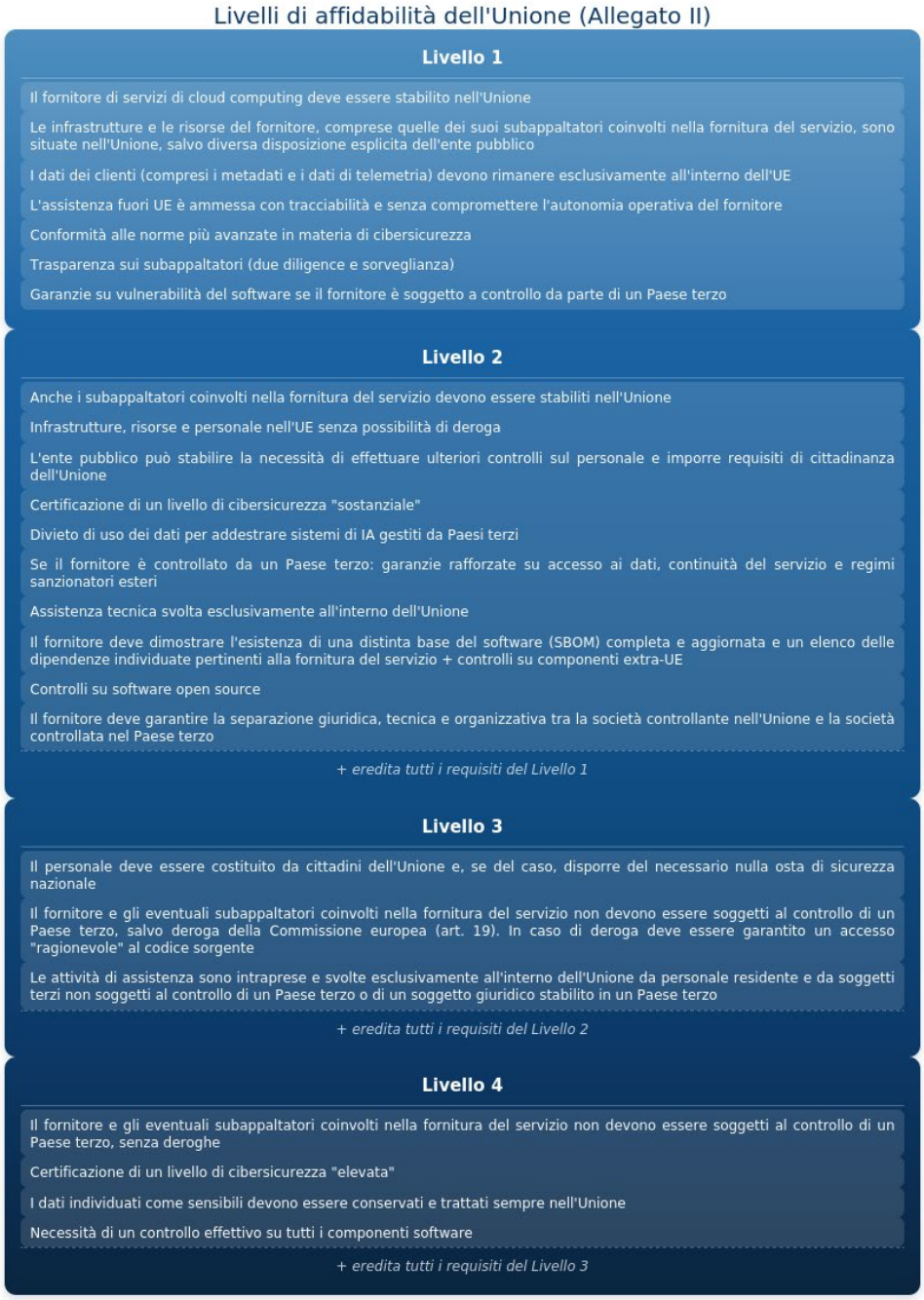

pubblici. I **criteri relativi** ai livelli di affidabilità, contenuti nella figura che segue, sono **stabiliti** nell'**allegato II**.

La Commissione europea può adottare **atti delegati** al fine di **modificare** i **livelli di affidabilità** dell'Unione modificando l'allegato II e l'allegato III contenente le prove di revisione.

L'**articolo 17** prevede che un **fornitore di servizi di *cloud computing*** che desideri essere riconosciuto come fornitore che offre un livello di affidabilità dell'Unione presenta una **domanda di riconoscimento** all'autorità nazionale competente del luogo di stabilimento.

L'autorità competente del luogo di stabilimento è l'autorità nazionale di valutazione competente; tuttavia è previsto che possa richiedere ad autorità di altri Stati membri di collaborare alla procedura di riconoscimento.

Per il **livello di affidabilità 1,** il fornitore di servizi di *cloud computing* candidato presenta all'autorità nazionale di valutazione competente la dichiarazione UE di conformità di cui all'articolo 19. È prevista una **deroga per le PMI** a cui viene riconosciuta in maniera automatica in tutti gli Stati membri senza il riconoscimento preliminare da parte dell'autorità nazionale competente.

Per i **livelli di affidabilità 2, 3 e 4**, il fornitore di servizi candidato trasmette all'autorità nazionale di valutazione competente la relazione di revisione, il giudizio di revisione "positivo" e tutte le prove fornite durante la procedura di revisione.

Entro 60 giorni dall'accettazione della domanda, l'**autorità nazionale** di valutazione **esamina** le **prove presentate** e:

- **elabora un progetto di decisione di riconoscimento** e notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri la decorrenza di un periodo di riesame di 60 giorni per confermare il riconoscimento;
- o **richiede ulteriori informazioni** al richiedente;
- o **respinge la richiesta**.

In caso di opinioni discordanti tra autorità nazionali di diversi Stati membri, la Commissione europea può essere investita della questione e adottare una decisione vincolante per stabilire se l'autorità nazionale di valutazione competente può adottare la decisione di riconoscimento.

L'**articolo 18** prescrive le **condizioni** e prevede un **meccanismo** per l'**eventuale riconoscimento** di **Paesi terzi** che offrono **garanzie sufficienti** a consentire a servizi di *cloud computing* controllati da tali paesi di essere valutati come potenziali servizi che offrono il livello di affidabilità 3 dell'Unione.

L'**articolo 19** stabilisce che i **fornitori** di servizi di *cloud computing* che chiedono il riconoscimento del **livello di affidabilità 1** effettuano un'**autovalutazione della conformità** ai criteri relativi stabiliti nell'allegato II, a seguito della quale rilasciano una **dichiarazione UE di conformità** assumendosi la responsabilità della conformità a detti criteri.

I **fornitori di servizi di *cloud computing*** che chiedono il riconoscimento come fornitori che offrono il **livello di affidabilità 2, 3 o 4** sono **sottoposti**, a loro spese,

a **revisioni di terzi indipendenti**. Un fornitore sottoposto a una procedura di revisione relativa a un livello di affidabilità superiore deve soddisfare tutti i criteri cumulativi applicabili ai livelli di affidabilità inferiori figuranti nell'allegato II.

L'**articolo 20** specifica che le revisioni sono effettuate da **organizzazioni di revisione indipendenti** con comprovata esperienza e competenza tecnica, che elaborano una relazione di revisione scritta e debitamente motivata. Il fornitore sottoposto a revisione sottopone annualmente la relazione di revisione e il relativo giudizio di revisione "positivo" a riesame.

La Commissione può adottare atti delegati al fine di stabilire norme relative all'esecuzione delle revisioni per quanto riguarda le fasi procedurali e norme relative alle organizzazioni di revisione e alle loro competenze tecniche, metodologie di revisione e modelli per le relazioni di revisione.

L'**articolo 21** prevede che, ai fini del giudizio di revisione nell'ambito dei livelli di affidabilità 2, 3 e 4, l'organizzazione di revisione valuta la conformità del servizio sottoposto a revisione ai criteri stabiliti all'allegato II.

La Commissione può adottare atti delegati al fine di stabilire le prove necessarie per valutare i criteri di revisione di cui all'allegato II.

L'**articolo 22** stabilisce che la Commissione europea mantenga un apposito **registro dei servizi di *cloud computing* riconosciuti** ai sensi dell'articolo 17, che deve essere accessibile al pubblico oltre che regolarmente aggiornato. Spetta all'autorità nazionale competente del luogo di stabilimento che ha riconosciuto un servizio di *cloud computing* iscrivere il servizio nel registro.

L'**articolo 23** stabilisce **obblighi di trasparenza** per i fornitori di servizi di *cloud computing* che impongono loro di **segnalare** qualsiasi **cambiamento sostanziale** che possa giustificare una modifica del loro riconoscimento come fornitori che offrono un livello di affidabilità da 1 a 4 dell'Unione, sulla base del quale l'organizzazione di revisione valuta se revocare la relazione di revisione.

L'**articolo 24** stabilisce che gli **Stati membri fissano** le **sanzioni applicabili** in caso di violazione delle disposizioni da parte dei fornitori di servizi di *cloud computing* di loro competenza e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

L'**articolo 25** prevede che ciascuno Stato membro debba **designare** una o più **autorità competenti entro un anno** dall'entrata in vigore del regolamento, informandone la Commissione europea che tiene un registro pubblico di tali autorità.

L'**articolo 26** attribuisce alle autorità nazionali competenti i **poteri di indagine** e di **esecuzione**, tra cui imporre **sanzioni pecuniarie** o **penalità di mora**, da utilizzare in modo proporzionato, tenuto conto, in particolare, della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione.

L'**articolo 27** disciplina l'**assistenza reciproca** tra le **autorità competenti** e la Commissione europea, che cooperano scambiandosi informazioni in relazione ai fornitori di servizi di *cloud computing* nell'ambito dei loro poteri di indagine. Nel

caso in cui un'autorità competente ha motivo di sospettare che un fornitore non soddisfa più i requisiti del presente regolamento, può chiedere, ai sensi dell'**articolo 28** relativo alla **cooperazione transfrontaliera**, all'autorità competente del luogo di stabilimento di valutare la questione.

Misure dal lato della domanda

L'**articolo 29** prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente almeno ogni due anni, gli **Stati membri** e i **soggetti dell'Unione** effettuano **valutazioni dei rischi** che individuano **le attività del settore pubblico** che utilizzano o utilizzeranno **servizi di *cloud computing*** che contribuiscono al **mantenimento** dell'**ordine pubblico** nei settori che rientrano tra quelli individuati come critici nella direttiva NIS 2 e della sicurezza nazionale o interna, della gestione delle frontiere esterne, della difesa, della giustizia o dell'attività di contrasto. Gli Stati membri e i soggetti dell'Unione devono inoltre determinare se per le attività del settore pubblico individuate sia appropriato il livello di affidabilità 2, 3 o 4.

In riferimento agli **appalti pubblici**, l'**articolo 30** prevede che le **amministrazioni aggiudicatrici** e i **soggetti dell'Unione** che svolgono attività che **non contribuiscono** al **mantenimento dell'ordine pubblico**, devono acquistare servizi di *cloud computing*, se utilizzati per **proprio uso esclusivo**, con un **livello di affidabilità 1** dell'Unione. **Al contrario**, se svolgono attività che contribuiscono al mantenimento dell'ordine pubblico, devono acquistare solo servizi di *cloud computing* riconosciuti come servizi che offrono il **livello di affidabilità 2, 3 o 4**.

L'**articolo 31** consente a tutti i soggetti individuati come operanti in **settori ad alta criticità** ai sensi della **direttiva NIS 2** di effettuare **valutazioni dei rischi** analoghe a quelle previste dall'articolo 29. La Commissione può formulare orientamenti sulla metodologia da utilizzare per l'esecuzione di tali valutazioni.

L'**articolo 32** stabilisce l'**obbligo** per le **amministrazioni aggiudicatrici** degli Stati membri, nelle **procedure di appalto pubblico** relative a servizi di *cloud computing* e sistemi di IA innovativi, di **includere**, nell'ambito della valutazione della qualità dell'offerta, **criteri** di **aggiudicazione diversi dal prezzo** che consentano loro di valutare il **contributo** dell'offerente allo **sviluppo** di un **ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA**.

L'**articolo 33** prevede che gli Stati membri effettuino un **monitoraggio** del loro utilizzo di **appalti** per l'**innovazione** nei **settori dei servizi di *cloud computing* e dei sistemi di IA** al fine di individuare gli ostacoli alla partecipazione delle PMI e migliorarne l'accesso. Inoltre stabilisce l'obiettivo di **aggiudicare** a **PMI innovative** almeno il **25%** di questi **appalti**. A tal scopo, essi devono includere nelle loro strategie nazionali adeguate misure per conseguire l'obiettivo.

Federazione europea del cloud del settore pubblico

L'**articolo 34** prevede l'istituzione della **federazione europea del *cloud* del settore pubblico**, aperta alla partecipazione volontaria di soggetti dell'Unione ed enti pubblici, che agevola la condivisione di servizi di centro dati e servizi di *cloud computing* del settore pubblico. La Commissione deve istituire una piattaforma per la **Federazione *EuroCloud*** che fornisca, almeno, un catalogo contenente informazioni sui servizi disponibili e una piattaforma di servizio per lo scambio e l'orchestrazione di risorse e servizi di calcolo, di conservazione e di rete.

La Commissione può adottare **atti di esecuzione** per specificare la procedura di partecipazione alla Federazione *EuroCloud* e il modello riguardante il contenuto e altri dettagli della richiesta di partecipazione.

L'**articolo 35** stabilisce le **condizioni applicabili** alla **condivisione dei servizi** di centro dati e dei servizi **di *cloud computing*** all'interno della Federazione *EuroCloud*.

La Commissione può adottare **atti di esecuzione** per specificare le misure tecniche, operative e organizzative adatte a garantire una fornitura di servizi efficace, sicura e resiliente.

L'**articolo 36** prevede che i **costi collegati** alle attività svolte dalla Commissione europea nell'ambito delle attività descritte **sono finanziati** congiuntamente dai **membri** della **Federazione *EuroCloud*** mediante diritti riscossi dalla Commissione.

La Commissione può adottare **atti di esecuzione** per stabilire le norme dettagliate per determinare i costi stimati, i singoli importi dei diritti e le modalità e le condizioni per il pagamento di questi ultimi.

Acquisto di servizi di centro dati, servizi di *cloud computing*, *software* e sistemi di IA da parte della Commissione

L'**articolo 37** prevede che la Commissione europea possa svolgere **attività di appalto** per l'acquisto di servizi di centro dati, servizi di *cloud computing*, *software* e sistemi di IA **per sé stessa** e **per soggetti dell'Unione** e **amministrazioni aggiudicatrici** degli Stati membri. Nello svolgimento di tali attività, la Commissione può fornire ai soggetti partecipanti un **sostegno accessorio** comprendente, tra le altre cose, infrastrutture tecniche che consentano ai soggetti partecipanti di utilizzare gli appalti aggiudicati o di aggiudicare appalti, consulenza e sostegno per la preparazione e l'attuazione di procedure di appalto e svolgimento di procedure di appalto a nome o per conto dei soggetti interessati. Tale sostegno può essere fornito direttamente dalla Commissione, per il tramite di un subappaltatore o mediante delega a organismi o agenzie dell'Unione. La Commissione può istituire e gestire una **piattaforma per gli appalti comuni**.

L'**articolo 38** stabilisce che, prima che sia svolta qualsiasi attività di appalto, la **Commissione** e **almeno due Stati membri** stipulano un **accordo** che stabilisce le modalità pratiche per le attività di appalto che **costituisce** un **mandato** che

autorizza la Commissione **a condurre procedure** di appalto a nome o **per conto dei soggetti partecipanti**. Tale accordo contiene le disposizioni necessarie per la sua attuazione. La Commissione rimane responsabile dello svolgimento e della gestione delle attività, anche per quanto riguarda la decisione di avviare una procedura, il tipo di procedura e di contratto e l'aggiudicazione dei contratti. L'accordo istituisce un **comitato direttivo**, composto dalla Commissione e da un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante a livello nazionale, che è **responsabile** della **sorveglianza** strategica delle attività e **deve approvare** l'**orientamento strategico** di **ciascuna procedura di appalto** prima che la Commissione la avvii. Il comitato direttivo può anche approvare la partecipazione di amministrazioni aggiudicatrici degli Stati EFTA e dei paesi candidati all'adesione all'Unione senza che sia necessario un trattato bilaterale o multilaterale che preveda tale possibilità. L'**articolo 39** stabilisce le norme applicabili in materia di appalti pubblici.

L'**articolo 40** stabilisce che i **costi connessi alle attività di appalto** sono **finanziati** congiuntamente dai **soggetti partecipanti** mediante diritti riscossi dalla Commissione. Tali costi, compreso lo sviluppo della piattaforma per gli appalti comuni, **possono essere inizialmente imputati** al **bilancio generale dell'Unione,** ma sono successivamente rimborsati dai soggetti partecipanti entro un periodo non superiore a tre anni dalla data in cui sono stati sostenuti. Le **eventuali entrate residue** in aggiunta alla copertura dei costi delle attività di appalto svolte, sono **iscritte** nel **bilancio generale** dell'Unione. I diritti sono fissati in anticipo, sono proporzionati ai costi stimati delle attività per le quali possono essere riscossi e sono sufficienti a coprire tali costi.

La Commissione può adottare **atti di esecuzione** per stabilire le disposizioni pratiche e operative per il rimborso da parte dei soggetti partecipanti e norme dettagliate per la determinazione dei diritti.

Open source

L'**articolo 41** prevede che l'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per **incoraggiare** i soggetti dell'Unione e gli enti pubblici a **utilizzare norme aperte** e **componenti rilasciati** con **licenza *open source***.

Quando un soggetto dell'Unione o un ente pubblico mette a disposizione per il riutilizzo con licenza *open source* un *software* per il quale detiene diritti di proprietà intellettuale, **deve utilizzare**, ai sensi dell'**articolo 42**, un **catalogo** o un **registro** collegato al **catalogo UE delle soluzioni *open source***. Tale catalogo, secondo l'**articolo 43**, è fornito dalla Commissione europea e funge da catalogo centralizzato per l'accesso ai *software* messi a disposizione per il riutilizzo.

L'**articolo 44** prevede che la Commissione istituisca una **rete di uffici per i programmi *open source*** (**"rete OSPO"**) che, tra le altre cose, agevola lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Stati membri e la Commissione, promuove la

condivisione e il riutilizzo di *software open source* da parte di enti pubblici e contribuisce all'elaborazione di orientamenti, modelli o raccomandazioni.

Titolo V – Disposizioni finali

L'**articolo 45** stabilisce che il **potere** di **adottare atti delegati** ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 20, paragrafo 9, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafo 3, **è conferito** alla Commissione europea **a tempo indeterminato**, ma rimane soggetto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio che possono **revocare la delega** in qualsiasi momento. Prima di adottare questi atti, la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri e, una volta adottati, deve notificarli immediatamente al Parlamento e al Consiglio. Gli atti delegati adottati entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato **obiezioni** entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Si segnala che nel testo della proposta l'articolo è erroneamente indicato, a causa di un errore di numerazione, come articolo 44.

Si rileva inoltre l'opportunità di valutare attentamente, anche acquisendo il giudizio del Governo, la disposizione in commento al fine di valutare se il suo ambito e portata siano coerenti con i limiti previsti dall'articolo 290 TFUE.

L'**articolo 46** stabilisce che la Commissione sia assistita da un comitato, secondo la procedura d'esame, per l'adozione degli atti di esecuzione.

L'**articolo 47** prevede che la Commissione europea presenti una **relazione**, corredata eventualmente di una proposta di modifica, contenente una **valutazione** sul regolamento **quattro anni dopo l'entrata in vigore** dello stesso. Successivamente l'obbligo di riesame si applica ogni cinque anni.

L'**articolo 48** dispone che il regolamento **entri in vigore** il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che **si applichi dopo un anno** da tale data.

Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La base giuridica del regolamento è individuata negli **articoli 114 e 173, paragrafo 3,** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (**TFUE**) in quanto la proposta mira a rispondere alle sfide connesse alla **frammentazione del mercato** e allo **sviluppo** delle **capacità industriali strategiche** all'interno dell'ecosistema del *cloud* e dell'IA dell'Unione.

L'articolo 114 TFUE prevede che Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno

per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. L'articolo 173, paragrafo 3, TFUE consente ai due colegislatori, sempre secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, di decidere misure specifiche, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate a sostenere le azioni degli Stati membri al fine di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.

Sussidiarietà

La Commissione europea giustifica la **necessità** di un **intervento legislativo dell'UE** in ragione della **disponibilità limitata**, oltre che geograficamente circoscritta, delle **capacità di calcolo** nell'Unione. Il **valore aggiunto** della proposta consiste nel garantire alle imprese e alle amministrazioni pubbliche dell'UE di accedere a una capacità di calcolo sufficiente alle loro esigenze. L'intervento persegue obiettivi, quali l'adozione di un approccio comune per l'accelerazione dell'installazione dei centri dati e la riduzione delle dipendenze da fornitori stranieri, che l'intervento autonomo dei singoli Stati membri non potrebbero conseguire.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che la proposta adotti un **approccio mirato** volto a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico del *cloud* e dell'IA, **limitando** il **ricorso** alle **misure essenziali** per rafforzare la sovranità tecnologica e la capacità di calcolo dell'Unione. In aggiunta, sottolinea che l'intervento mira a introdurre norme armonizzate in relazione ai servizi di *cloud computing* sovrani facendo leva sugli strumenti esistenti ed introducendo nuove disposizioni solo quando necessarie al fine di evitare una eccessiva regolamentazione.

La proposta Chips Act 2.0

La posizione della Camera dei deputati sulla proposta

La proposta è stata esaminata ai fini della verifica di **conformità** al principio di **sussidiarietà** dalla **Commissione Politiche dell'UE** che ha adottato, il 23 settembre 2026, un documento recante una **valutazione conforme**, pur rilevando la necessità, al fine di garantire un'effettiva e piena conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità e in coerenza con gli articoli 290 e 291 del TFUE, di **delimitare** l'**ambito** e la **portata** delle disposizioni della proposta che demandano alla Commissione europea l'adozione di **atti delegati** ed **esecutivi** in relazione ad aspetti specifici della disciplina. In aggiunta, il documento sostiene l'esigenza di accompagnare le misure previste con risorse adeguate, in particolare chiarendo il raccordo con il futuro Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034, e di apportare alcune precisazioni e modifiche al testo della proposta al fine di garantire maggiore certezza giuridica, coerenza con gli strumenti esistenti, proporzionalità degli oneri e un adeguato coinvolgimento degli Stati membri.

Contesto, motivazioni dell'intervento, consultazione dei portatori di interessi e valutazione di impatto

Il mercato globale dei semiconduttori

I ***microchip*** (detti anche ***chip* o semiconduttori**, v. pagina web del Consiglio sull'industria UE dei *chip*) sono piccoli insiemi di circuiti elettronici creati su una piccola placchetta di silicio che possono contenere miliardi di transistor (interruttori microscopici) che controllano i segnali elettronici. I chip possono acquisire, archiviare, trattare e utilizzare dati. Rappresentano, in sostanza, il **DNA della tecnologia moderna**.

Come sottolineato anche dalla relazione speciale della Corte dei conti europea sulla strategia dell'UE in materia di *microchip*, si tratta di elementi essenziali per i dispositivi elettronici correnti, come gli **smartphone** e le **automobili**, ma anche per i **satelliti** e le **attrezzature militari avanzate**. La loro tecnologia è inoltre essenziale per la **transizione verde**. Nel complesso, per via del ruolo cruciale che svolgono, i *microchip* sono divenuti una componente imprescindibile di qualsiasi politica industriale.

Il grafico seguente (*fonte Corte dei conti europea*) descrive **alcuni usi** dei *microchip* nella vita quotidiana.

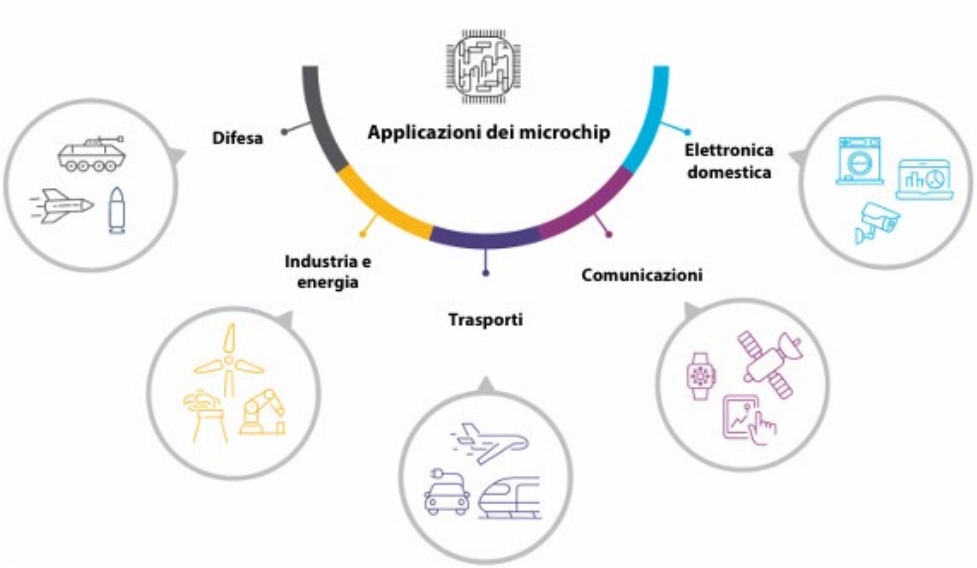

La relazione illustrativa della proposta e la valutazione di impatto ad essa allegata (in inglese) sottolineano la crescente importanza a livello geopolitico del settore: i semiconduttori rappresentano il **terzo prodotto più commercializzato al mondo**, dopo il petrolio e i veicoli, con entrate globali che hanno raggiunto i 700,9 miliardi di dollari nel 2025.

Si tratta, secondo uno studio del Parlamento europeo, di una **crescita** di circa il **26%** rispetto all'anno precedente, trainata principalmente dalla domanda di infrastrutture per i centri dati e sistemi di IA.

Si prevede inoltre che il mercato supererà i 1.000 miliardi di dollari entro il 2026 e crescerà fino a raggiungere i 1.600 miliardi di dollari entro il 2030.

La **struttura della domanda** è soggetta ad una **trasformazione profonda**: i *chip* destinati all'IA e al calcolo ad alte prestazioni crescono a tassi annui compresi tra il 17 e il 29% e si prevede che le sole categorie IA e *computing* supereranno il 70% del mercato complessivo entro il 2030. Queste tendenze hanno implicazioni dirette per l'Unione dove i centri dati assorbono già oltre il 18% del consumo totale di semiconduttori, quota destinata a salire al 26% entro il 2030, e il 96% degli *AI chip* venduti all'interno dell'Unione nel 2024 proveniva da fornitori statunitensi.

La valutazione di impatto, come si vede dal grafico che segue, prevede che la **domanda mondiale di semiconduttori più che raddoppierà entro il 2035**.

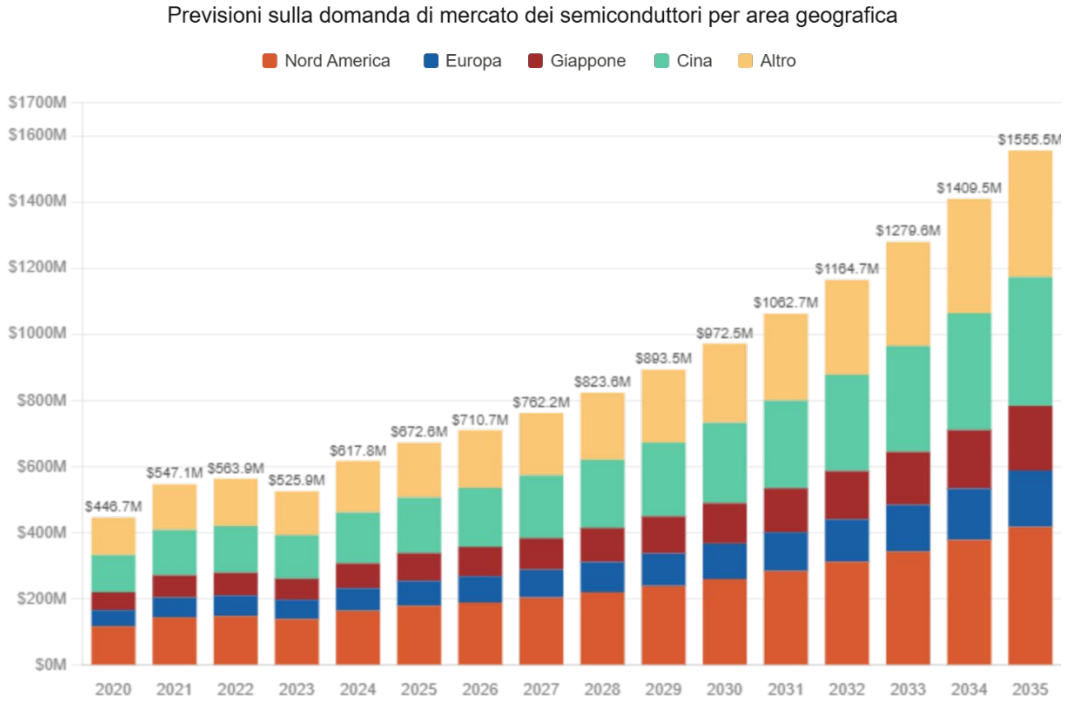

Fonte: elaborazione Servizio RUE su dati contenuti nella valutazione di impatto della proposta.

La **produzione mondiale** rimane tuttavia **fortemente concentrata** in poche aree geografiche: Cina, Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti controllano congiuntamente **l'87%** della **capacità produttiva globale**.

La **dipendenza** dell'Unione **non si esaurisce** nella **fase di produzione** dei semiconduttori ma si **estende** anche negli ***input* necessari** per fabbricarli. Infatti, anche qualora volesse espandere rapidamente la propria capacità produttiva, l'Europa si troverebbe a dipendere da paesi extra Unione per quasi tutti i materiali e le sostanze chimiche indispensabili.

Come evidenziato dalla valutazione di impatto, per esempio l'UE dipende dalla Cina per circa il 70% del gallio, che è responsabile anche del 79% della produzione mondiale di germanio.

In questo quadro, la **posizione** dell'UE nella catena del valore mondiale appare **strutturalmente fragile**. La **quota** dell'Unione nella **catena del valore dei semiconduttori**, che nel 2019 era pari al 9,9%, ha registrato, stando ai dati della citata relazione speciale della Corte dei conti europea, un lieve miglioramento attestandosi all'11% nel 2023, ma le proiezioni della Commissione europea indicano che essa raggiungerà al massimo l'**11,7%** nel **2030**, un traguardo ben **lontano** quindi dall'**obiettivo** del **20%** fissato dal programma strategico per il decennio digitale 2030 e dal regolamento sui *chip*.

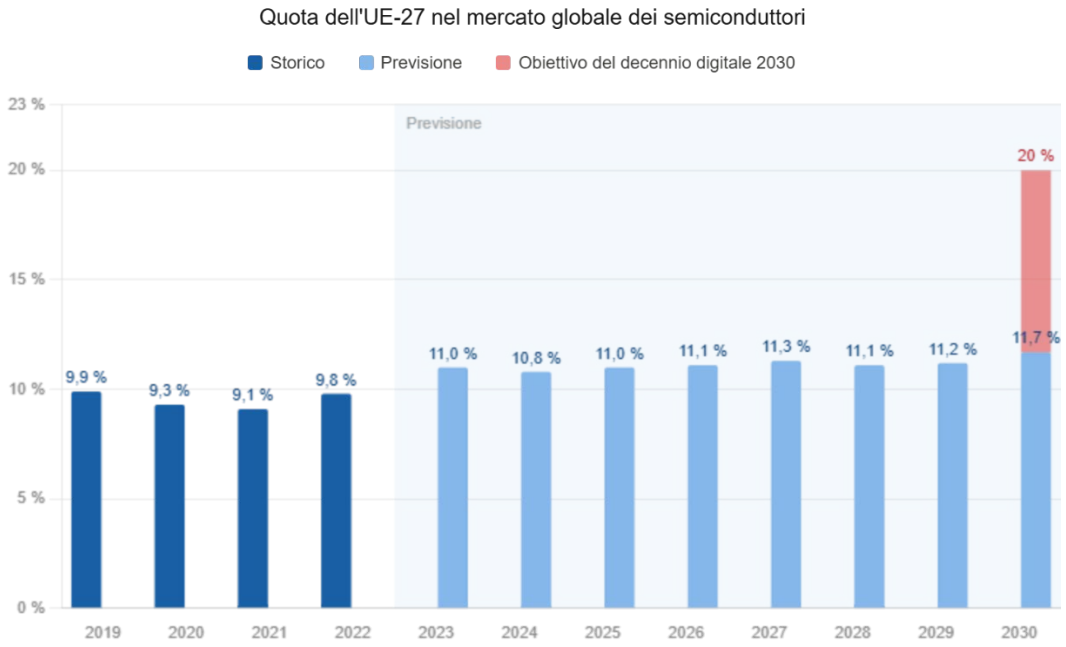

Fonte: elaborazione Servizio RUE su dati della relazione speciale della Corte dei conti europea n. 12/2025.

La **Corte dei conti europea** rileva inoltre che il raggiungimento dell'obiettivo del 20% richiederebbe investimenti nell'ordine **di 251 miliardi** di euro entro il 2030, una cifra che il *Chips Act* 1.0, stando al rapporto Draghi, con i suoi 100 miliardi di euro in investimenti annunciati in seguito della sua adozione, di cui solo 3,3 miliardi provenienti dal bilancio UE, non è stato in grado di avvicinare.

Il divario con i principali concorrenti emerge con maggiore evidenza se si considera che, stando alla relazione della Corte dei conti europea, nel periodo 2024-2032 la spesa mondiale programmata per nuovi impianti e infrastrutture produttive nel settore è stimata in 2.162 miliardi di euro, con solo 147 miliardi, il 6,8% del totale, attribuiti all'Unione europea, a fronte dei 682 miliardi degli Stati Uniti.

Senza investimenti rapidi e ingenti la Corte prevede che la quota di mercato mondiale dell'UE scenderà al di sotto del 5%, mettendo ulteriormente a repentaglio la sua competitività industriale e autonomia tecnologica.

La relazione della Corte dei conti europea contiene alcuni dati importanti: nell'ambito della catena del valore dei semiconduttori, **la ricerca è guidata dagli Stati Uniti e dall'Asia**, con contributi significativi da parte di paesi come il Giappone e la Corea del Sud. L'UE svolge un ruolo di primo piano attraverso le organizzazioni di ricerca e tecnologia e i programmi di cooperazione, concentrandosi sull'innovazione e sui progressi ad alta tecnologia. **La progettazione dei microchip logici è guidata dagli Stati Uniti**, con contributi di Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Cina. La **progettazione di microchip di memoria è dominata dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti**, con il sostegno di Giappone, Taiwan e Cina. La produzione di microchip ha il suo centro in Asia orientale, con Taiwan e la Corea del Sud che fabbricano microchip all'avanguardia. L'UE si concentra sui circuiti integrati per specifiche applicazioni e detiene un vantaggio competitivo essenziale nella produzione di apparecchiature per la fabbricazione avanzata di microchip. **La fase della catena del valore mondiale dei semiconduttori relativa alle materie prime è dominata da Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti**, mentre l'UE svolge un ruolo limitato, incentrato sul perfezionamento dei materiali di nicchia. Analogamente, **confezionamento e collaudo sono concentrati in Asia** (con Cina, Taiwan e Malaysia in prima fila) e l'UE contribuisce principalmente a settori specializzati ad alto valore aggiunto.

Il regolamento sui semiconduttori

Il regolamento (UE) 2023/1781 sui **semiconduttori** (*c.d.* ***'Chips act'***) è stato introdotto nel febbraio 2022 in reazione alle perturbazioni della catena di approvvigionamento globale provocate dalla pandemia di COVID-19 ed è entrato in vigore nel settembre 2023 con l'obiettivo di rendere l'UE leader nel campo della progettazione, della fabbricazione e dell'imballaggio di chip avanzati e ridurre così il suo grado di dipendenza dai Paesi terzi per gli approvvigionamenti.

Il regolamento mira in particolare a **raddoppiare la quota di mercato mondiale dell'UE** nel settore dei semiconduttori, passando dal 10% ad almeno il 20% entro il 2030.



Il rapporto Draghi ha proposto uno **stanziamento di bilancio UE** centralizzato specifico per i **semiconduttori**, sostenuto da un nuovo IPCEI “a corsia preferenziale”. Sottolinea la necessità di evitare un approccio frammentato che potrebbe portare ad un debole coordinamento delle priorità e dei requisiti della domanda, a una mancanza di economia di scala per i produttori interni e, di conseguenza, a una minore capacità di investimento nei segmenti più innovativi dei semiconduttori.

Il regolamento sui chip si articola in **tre pilastri principali**:

- il **primo pilastro** - **l'iniziativa "Chip per l'Europa**" - è volto a consolidare la leadership tecnologica dell'Europa, facilitando il trasferimento di conoscenze "dal laboratorio alla fabbrica", colmando il divario tra la ricerca e l'innovazione e le attività industriali e promuovendo l'industrializzazione delle tecnologie innovative da parte delle imprese europee. È attuata principalmente nel quadro dell'impresa comune "Chip";

L'iniziativa è sostenuta con 3,3 miliardi di euro di fondi dell'UE, integrati da fondi degli Stati membri. Concretamente, tali investimenti sostengono attività quali la creazione di linee di produzione pilota avanzate per accelerare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo di una piattaforma di progettazione basata sul cloud, l'istituzione di centri di competenza, lo sviluppo di chip quantistici, nonché la creazione di un fondo per i chip per facilitare l'accesso al finanziamento tramite capitale e tramite debito.

- il **secondo pilastro** mira a incentivare gli **investimenti pubblici e privati negli impianti di produzione** a favore dei produttori di chip e dei loro fornitori;

Il secondo pilastro crea un quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento attirando investimenti e rafforzando le capacità produttive nel settore della fabbricazione di semiconduttori. A tal fine stabilisce un quadro per impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE, **i primi nel loro genere** nell'Unione, che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento e a un ecosistema resiliente nell'interesse dell'Unione. È possibile concedere aiuti di Stato agli impianti primi nel loro genere, conformemente al TFUE.

- il **terzo pilastro** istituisce un **meccanismo di coordinamento** tra gli Stati membri e la Commissione europea per rafforzare la collaborazione, monitorare l'approvvigionamento di semiconduttori, stimare la domanda, prevedere le carenze e, se necessario, attivare una fase di crisi. È stato istituito un sistema di allarme sui semiconduttori, che consente ai portatori di interessi di segnalare le perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.



Per approfondimenti si veda la pagina web della Commissione europea dedicata alla normativa europea sui chip.

Le motivazioni dell'intervento

La Commissione ha valutato il regolamento (UE) 2023/1781 a norma dell'art. 40, che demanda alla Commissione stessa di trasmettere, **entro il 20 settembre 2026 e successivamente ogni quattro anni,** al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione "sulla valutazione e sul riesame" del presente regolamento.

Da tale relazione - e dalla valutazione d'impatto allegata alla proposta in oggetto - emerge che il *Chips Act* ha consentito la mobilitazione di ingenti investimenti pubblici e privati, la realizzazione di infrastrutture avanzate e l'istituzione di meccanismi di coordinamento e preparazione alle crisi, contribuendo in tal modo al miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri nonché al funzionamento del mercato interno. È inoltre servito da catalizzatore per un approccio coordinato dell'Unione ai semiconduttori, rafforzando le capacità di ricerca e innovazione, garantendo l'accesso a infrastrutture tecnologiche, istituendo un quadro per la capacità di fabbricazione e un meccanismo di preparazione e risposta alle crisi in vista di potenziali perturbazioni.

Sono tuttavia emerse **carenze strutturali e sfide persistenti** che limitano l'efficacia del regolamento nel rispondere all'evoluzione delle esigenze industriali ed economiche:

- sebbene il quadro istituito dal regolamento (UE) 2023/1781 si sia dimostrato efficace nel sostenere l'innovazione e la capacità nelle fasi iniziali, **la transizione dallo sviluppo tecnologico alla diffusione industriale su larga scala** non ha finora superato **la fase iniziale**. I lunghi cicli di investimento, le dipendenze strutturali in segmenti critici della catena del valore e i vincoli che ostacolano l'aumento della produzione continuano a incidere sulla capacità

dell'Unione di realizzare un ecosistema dei semiconduttori resiliente e competitivo;

- la **limitata disponibilità di capitale privato**, in particolare per i finanziamenti nelle fasi più avanzate, e le caratteristiche strutturali dei mercati finanziari limitano la crescita e l'espansione delle imprese dell'Unione nel settore dei semiconduttori. Allo stesso tempo, la frammentazione della domanda tra i settori industriali, le dimensioni limitate del mercato e il coordinamento insufficiente tra gli acquirenti riducono la redditività commerciale degli investimenti nella fabbricazione e rischiano di causare un sottoutilizzo delle capacità emergenti;
- la capacità dell'UE di anticipare, monitorare e rispondere alle **perturbazioni dell'approvvigionamento** di semiconduttori rimane insufficiente e tale circostanza si traduce in una **preparazione insufficiente alle crisi**. I meccanismi esistenti del *Chips Act* si basano sulla condivisione volontaria di informazioni al di fuori delle situazioni di crisi e non hanno generato la profondità e la tempestività in termini di informazioni sulla catena di approvvigionamento necessarie ai fini di una preparazione efficace alle crisi;
- il settore dei semiconduttori è diventato un elemento portante della stabilità economica, della sovranità tecnologica e della sicurezza dell'Unione. L'accelerazione dell'integrazione delle tecnologie digitali avanzate, in particolare l'IA, ha aumentato in modo significativo la domanda globale di semiconduttori, intensificando nel contempo la concorrenza sui mercati internazionali. Tali sviluppi hanno messo in luce **vulnerabilità strutturali nelle catene di approvvigionamento** dei semiconduttori dell'Unione, tra cui la **dipendenza da un numero limitato di fornitori esterni**, una **capacità di produzione interna insufficiente** e la **frammentazione tra gli Stati membri**;
- la **crescente rilevanza delle applicazioni di IA** ha determinato un'impennata della domanda di chip altamente specializzati, quali i semiconduttori logici e di memoria avanzati, che sono fondamentali per l'addestramento e la diffusione di modelli di IA complessi. Si prevede che questa tendenza continuerà, amplificando gli squilibri esistenti tra domanda e offerta ed esercitando un'ulteriore pressione su catene di approvvigionamento globali già fragili. Allo stesso tempo, le tensioni geopolitiche, le restrizioni alle esportazioni e le perturbazioni legate alle crisi globali hanno ulteriormente evidenziato i rischi associati a una dipendenza eccessiva dalla fabbricazione di paesi terzi e a una diversificazione limitata.

Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, la Commissione ritiene opportuno **abrogare il regolamento (UE) 2023/1781 e sostituirlo**.

La valutazione di impatto

La valutazione d'impatto ha preso in considerazione **tre opzioni strategiche**:

- **l'opzione strategica OS0** comportava il proseguimento dell'attuazione del regolamento sui chip in vigore **senza alcuna modifica**;
- **l'opzione strategica OS1** - approccio strategico orizzontale ("favorevole al mercato") - si concentrava sul **miglioramento delle condizioni quadro generali** mediante: un sostegno maggiore a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, investimenti nelle competenze e la creazione di un contesto favorevole agli investimenti, senza tuttavia finanziamenti aggiuntivi a livello di Unione a favore della fabbricazione e della progettazione su larga scala, in particolare per i chip per l'IA. Nel contesto di tale approccio, a lungo termine l'UE si affiderebbe alla capacità di attrarre fornitori di paesi terzi in grado di fabbricare chip all'avanguardia e imprese di progettazione globali;
- **l'opzione strategica OS2** - approccio verticale ("proattivo") alla politica industriale - si basava su misure orizzontali, integrandole con interventi finanziari mirati, in particolare attraverso progetti strategici che potrebbero essere sostenuti nell'ambito del futuro Fondo europeo per la competitività. Tra le misure orizzontali figurano l'aumento del sostegno a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, il chiarimento del quadro primo nel suo genere, l'accelerazione delle procedure di rilascio di autorizzazioni, misure che aumentano l'attrattiva delle regioni attive nel settore dei semiconduttori attraverso un marchio di regione di eccellenza nel settore dei semiconduttori, la creazione di una piattaforma tra imprese (B2B, *business-to-business*) volta a migliorare la trasparenza e la resilienza, richieste di informazioni al di fuori delle fasi di crisi e maggiori investimenti nelle competenze. Le misure più verticali sono i progetti strategici a livello di UE e le misure sul lato della domanda, quali gli appalti a favore dell'innovazione, gli acceleratori del passaggio dalla fase di progettazione in laboratorio alla fabbricazione e l'incentivazione dei chip nazionali o equivalenti negli appalti pubblici.

L'opzione scelta dalla Commissione è **l'OS2**, in quanto fornisce la risposta più efficace e proporzionata ai problemi individuati, rispettando nel contempo la sussidiarietà e riducendo al minimo gli oneri amministrativi. Risponde ai risultati della valutazione che chiedono una maggiore integrazione tra le attività di ricerca e innovazione e le attività di diffusione industriale, percorsi di industrializzazione più rapidi e meccanismi più efficaci per l'acquisizione di informazioni sulle catene di approvvigionamento.

Gli impatti dell'opzione prescelta

La Commissione prevede che l'opzione prescelta genererà **benefici economici, tecnologici e strategici** rispetto allo scenario di riferimento, in particolare mettendo a disposizione gli strumenti necessari per investire nell'ecosistema avanzato di fabbricazione e progettazione dei semiconduttori e nel

packaging in Europa, nonché per perseguire gli investimenti in semiconduttori tradizionali innovativi.

I **costi pubblici** riguardano principalmente l'aumento degli impegni di finanziamento dell'UE e nazionali a favore di progetti strategici, il sostegno a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e le strutture di *governance*. I **costi per il settore privato** derivano principalmente dai requisiti di partecipazione e dagli obblighi di condivisione delle informazioni, concepiti per essere proporzionati e dai quali le PMI sono in larga misura esentate.

Nel complesso, sostiene la Commissione, i **benefici** attesi in termini di competitività, resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento **superano i costi** a medio e lungo termine.

Impatto sulle PMI e sulla competitività

La Commissione prevede che l'opzione prescelta **inciderà positivamente sulle PMI**, in quanto l'industria dei semiconduttori si basa su una rete di PMI altamente specializzate lungo l'intera catena del valore. Dal punto di vista della competitività, inoltre, riducendo le dipendenze e promuovendo l'espansione industriale, l'opzione rafforzerebbe la capacità dell'UE di competere, sostenendo nel contempo la competitività a valle.

Altri impatti significativi

Gli **impatti ambientali** - afferma la Commissione - sono legati all'aumento della capacità di fabbricazione e dell'utilizzo delle risorse ma, sostenendo la diffusione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e di processi di fabbricazione sostenibili, l'opzione prescelta contribuisce agli obiettivi dell'UE in materia di clima e sostenibilità.

Tra gli **impatti sociali** figurano la creazione di posti di lavoro altamente qualificati, il rafforzamento degli ecosistemi regionali dell'innovazione e l'aumento della domanda di competenze avanzate. Una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento va a vantaggio di settori critici quali l'industria automobilistica, l'automazione industriale, le telecomunicazioni, l'assistenza sanitaria, l'industria aerospaziale, la sicurezza, la difesa e le infrastrutture di IA, contribuendo alla resilienza dell'UE a livello sociale.

L'opzione comprende, infine, misure di semplificazione volte a **ridurre gli oneri amministrativi**, aumentare la prevedibilità e accelerare l'attuazione.

La consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver svolto molteplici attività volte ad acquisire le valutazioni dei soggetti interessati:

- una **consultazione pubblica** tra il 5 settembre 2025 e il 28 novembre 2025 (105 risposte e 39 documenti di sintesi presentati);
- un invito a presentare contributi per la valutazione d'impatto (209 risposte e 85 documenti di sintesi presentati);

- un'indagine mirata presso i portatori di interessi (64 risposte); interviste (con partecipanti all'indagine che rappresentano uno spettro ampio e selezionato in maniera strategica di organizzazioni coinvolte nell'ecosistema europeo dei semiconduttori o da esso interessate);
- 16 seminari tematici condotti tra settembre e dicembre 2025 con la partecipazione di vari portatori di interessi in tutto l'ecosistema europeo dei semiconduttori; sei seminari con gli Stati membri tenuti tra gennaio e marzo 2026.

Dalle consultazioni è emerso un **ampio sostegno** a favore di un approccio rafforzato a livello di UE. I portatori di interessi di tutti i gruppi considerano il regolamento sui chip una risposta tempestiva e necessaria, sebbene rimanga necessario un rafforzamento. I fabbricanti di semiconduttori, i fornitori di apparecchiature e materiali e le imprese cosiddette "fabless" di progettazione (ossia le imprese che progettano ma non fabbricano) sostengono un **coordinamento maggiore** e un accesso migliore a infrastrutture condivise. Le PMI, le *start-up* e le *scale-up* sottolineano l'importanza delle misure sul versante della **domanda**. I riscontri degli Stati membri sostengono il rafforzamento del coordinamento ed evidenziano la necessità di migliorare la sicurezza e la preparazione alle crisi delle catene di approvvigionamento. I portatori di interessi sottolineano altresì la necessità di una strategia chiara dell'UE volta a mantenere l'apertura nella cooperazione a livello internazionale. Sono stati altresì menzionati svantaggi strutturali in termini di **costi** lungo l'intera catena del valore: le fabbriche aventi sede nell'UE devono far fronte a costi di costruzione e di gestione più elevati, a **tempi** più lunghi per le autorizzazioni e per la fase di costruzione e messa in servizio nonché a effetti di agglomerazione più deboli rispetto ai concorrenti in Asia orientale. I **vincoli di finanziamento** aggravano ulteriormente tali sfide. Anche le **carenze di competenze** sono emerse come una preoccupazione trasversale tra i portatori di interessi.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta di **60 articoli**, suddivisi in **8 Capi**. Sostituisce, abrogandolo, il *Chips Act.*

Capo I - Disposizioni generali

Il Capo I definisce l'**oggetto** del regolamento (art. 1) - istituire un quadro volto a rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori e affrontare e prevenire le dipendenze suscettibili di minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori a livello di Unione - e stabilisce le **definizioni** utilizzate in tutto l'atto (art. 2).

Capo II - Iniziativa Chip per l'Europa 2.0

Il Capo II si concentra sull'**iniziativa Chip per l'Europa 2.0** (che prosegue e sviluppa ulteriormente l'attuale iniziativa Chip per l'Europa) che ha **l'obiettivo generale** (art. 4) di sviluppare le capacità tecnologiche su larga scala e sostenere le relative attività di ricerca e innovazione lungo l'intera catena del valore dei semiconduttori dell'UE al fine in particolare di:

- **rafforzare la sovranità tecnologica**, la sicurezza economica, la resilienza, la prosperità, l'indispensabilità e la competitività industriale dell'Unione;
- **stimolare la domanda** di semiconduttori dell'Unione;
- consentire l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei **semiconduttori all'avanguardia**, compresa la fotonica come tecnologia trasversale e abilitante, in particolare quelle critiche per **l'intelligenza artificiale** (IA), compresa l'IA edge, e per settori applicativi chiave quali la salute, l'energia, l'automazione industriale, la robotica, i trasporti, la difesa, i sistemi automobilistici e aeronautici, i centri dati e le infrastrutture *cloud*;
- contribuire al conseguimento della **transizione verde e digitale**, nonché a **posti di lavoro di qualità** nell'ecosistema dei semiconduttori e affrontare i principi della sicurezza fin dalla progettazione che difendano dalle minacce per la **cibersicurezza**.

L'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 continuerà ad essere sostenuta (artt. 3 e 4) da finanziamenti di **Orizzonte Europa** e del programma **Europa digitale** nell'ambito dell'attuale QFP 2021-2027(nonché dai programmi che li succederanno nell'ambito del successivo quadro finanziario pluriennale 2028-2034) e da finanziamenti nazionali e privati.

L'iniziativa *Chip* per l'Europa 2.0 perseguirà **sei obiettivi operativi** (artt. 4 e 5):

- capacità di **progettazione** per le tecnologie dei semiconduttori integrate;

  A tal fine l'iniziativa *Chip* per l'Europa 2.0 dovrebbe in particolare continuare a sostenere la **piattaforma di progettazione virtuale** istituita nell'ambito dell'iniziativa "Chip per l'Europa" per collegare le comunità di società di progettazione, start-up, scale-up PMI, fornitori di proprietà intellettuale e di strumenti e organizzazioni di ricerca e tecnologia al fine di rafforzare la crescita e l'espansione delle **imprese "fabless"** nell'Unione (ossia le imprese che progettano ma non fabbricano) e fornire soluzioni sotto forma di prototipi virtuali basate sul co-sviluppo di tecnologia e agevolare la transizione dalla progettazione alla produzione industriale e alla diffusione commerciale all'interno dell'Unione.

- **linee pilota** per la preparazione di impianti di produzione, prova e sperimentazione innovativi;

  Al riguardo, l'iniziativa *Chip* per l'Europa 2.0 dovrebbe tra l'altro continuare a sostenere il potenziamento delle linee pilota avanzate esistenti e lo sviluppo di nuove linee per consentire lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione.

- capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo di **chip quantistici**;

  A tal fine l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe in particolare sostenere azioni, quali le librerie di progettazione per chip quantistici, le linee pilota per la costruzione di chip quantistici e gli impianti di test e convalida di chip quantistici prodotti attraverso le linee pilota con l'obiettivo di consentirne la diffusione industriale e di

rafforzare la leadership tecnologica dell'Unione nelle tecnologie dei semiconduttori emergenti.

- una **rete di centri di competenza** e di sviluppo delle capacità;

In merito l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe tra le altre cose continuare a fornire agli Stati membri la possibilità di sostenere almeno un centro di competenza in materia di semiconduttori in ciascuno Stato membro, potenziando i centri esistenti o creando nuovi impianti.

- costruzione e rafforzamento di capacità avanzate di progettazione, prototipazione e diffusione industriale per le tecnologie dei **circuiti integrati fotonici** in tutta l'Unione;

A tal fine l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 dovrebbe in particolare sostenere lo sviluppo di librerie di progettazione e strumenti di progettazione, rafforzare le tecnologie di produzione e le piattaforme di materiali e rafforzare le linee pilota e gli impianti di fabbricazione ad accesso aperto su molteplici piattaforme di materiali. Tali azioni dovrebbero agevolare la creazione di prototipi, il *test*, la convalida e l'adozione industriale, anche attraverso tecnologie avanzate di integrazione e packaging, e contribuire a rafforzare l'ecosistema fotonico dell'Unione, consolidandone la sovranità tecnologica e accelerando la diffusione industriale di tecnologie fotoniche innovative in tutta l'Unione.

- attività del "**fondo per i chip**" per l'accesso al capitale per le *startup*, le *scale-up* e le PMI.

In particolare la Commissione dovrebbe continuare a sostenere il "fondo per i chip", ossia uno strumento apposito di investimento nei semiconduttori concepito per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori sostenendo le start-up, le scale-up e le PMI proponendo soluzioni di capitale e di debito, tra cui un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU e, se del caso, altri regimi di investimento pertinenti nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale 2028-2034, in stretta cooperazione con il gruppo BEI e con altri partner esecutivi quali gli istituti e le banche nazionali di promozione.

In sostanza l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 continuerebbe a sostenere e rafforzare ulteriormente i cinque obiettivi operativi istituiti a norma del regolamento (UE) 2023/1781 ma introdurrebbe un **obiettivo operativo nuovo**, il quinto, quello volto a rafforzare le capacità dell'Unione in materia di **tecnologie fotoniche**, nonché la nuova componente "**grandi sfide**" (*v. infra*).

La proposta **introduce** nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, sviluppandolo all'art.7, il **concetto** di "**grandi sfide**".

Le grandi sfide dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo, l'integrazione e la diffusione industriale di semiconduttori promettenti e critici e delle relative **tecnologie di importanza fondamentale per l'Unione**. Le grandi sfide dovrebbero sostenere attività avanzate di ricerca e sviluppo volte a rendere possibile la prossima generazione di tecnologie dei

semiconduttori, comprese quelle alla base dell'IA, del cloud, dei centri dati e delle infrastrutture edge, prestando particolare attenzione al miglioramento dell'efficienza energetica, all'ottenimento di capacità nel settore delle tecnologie all'avanguardia e al rafforzamento dei punti di forza dell'Unione in materia di fabbricazione. Dovrebbero inoltre **affrontare i principali ostacoli a livello tecnologico**, comprese le sfide relative alla miniaturizzazione, all'efficienza energetica, alla sostenibilità, all'integrazione eterogenea, alla sicurezza, all'affidabilità e alla fabbricabilità. Al fine di massimizzare il relativo impatto, le grandi sfide dovrebbero contribuire a rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori in tutta l'Unione promuovendo la collaborazione lungo la catena del valore dei semiconduttori, anche con i pertinenti settori verticali. In particolare, dovrebbero sostenere una cooperazione strutturata tra gli sviluppatori di semiconduttori e le industrie utilizzatrici, al fine di conseguire un vantaggio competitivo nelle applicazioni critiche per la sovranità tecnologica e la base industriale dell'Unione. Infine le grandi sfide dovrebbero assicurare un'ulteriore integrazione e allineamento degli sforzi tra le infrastrutture esistenti, comprese le linee pilota, e promuoverne l'orientamento verso un uso industriale. Le grandi sfide dovrebbero agevolare il trasferimento, la maturazione e l'adozione delle tecnologie sviluppate nell'ambito dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0, anche attraverso attività relative alla creazione di prototipi, ai test, alla convalida, alla dimostrazione, alla diffusione industriale iniziale e all'integrazione negli ambienti di produzione.

L’art. 6 reca le disposizioni concernenti la **Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori**, istituita a norma del regolamento (UE) 2023/1781, che è composta dai centri di competenza selezionati dall'**impresa comune "Chip"** a cui, in sostanza, **continuerà ad essere affidata** principalmente l’attuazione dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0.

L’art. 8 (**acceleratori della domanda**) stabilisce che la Commissione e gli Stati membri **stimolano l'adozione di semiconduttori progettati o fabbricati all'interno dell'Unione**, in particolare in **mercati chiave** quali il cloud, l'industria automobilistica, aeronautica, delle telecomunicazioni, della difesa e, se del caso, in altri settori. Gli acceleratori della domanda sono attuati dall'**alleanza industriale per i semiconduttori** che attua altresì il **forum della domanda** di cui all’art. 9.

In tali settori (i mercati chiave) - specifica la Commissione nel considerando (34) - il coinvolgimento precoce degli utilizzatori nella fase di progettazione e sviluppo può ridurre in modo significativo i tempi di commercializzazione, migliorare l'integrazione dei sistemi e garantire che le soluzioni a semiconduttori siano idonee allo scopo e allineate all'evoluzione delle norme industriali e dei vincoli operativi. È a tal fine opportuno creare le condizioni necessarie affinché l'alleanza per i semiconduttori agevoli l'abbinamento industriale, le attività di co-progettazione e le iniziative collaborative, anche attraverso un forum della domanda, nell'ottica di colmare il divario tra offerta e domanda, promuovere gli ecosistemi dell'innovazione e accelerare l'implementazione di soluzioni basate sui semiconduttori all'interno dell'Unione, nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e in

modo coerente con gli obblighi internazionali dell'Unione. Per i semiconduttori utilizzati nei settori della difesa e dello spazio, che sono altamente specializzati e devono operare in modo affidabile in ambienti estremi e ostili, la Commissione dovrebbe continuare a coordinare le attività nell'ambito dell'osservatorio dell'UE sulle tecnologie critiche per lo spazio e la difesa. Tutte le attività svolte nell'ambito delle misure relative al forum della domanda e agli acceleratori della domanda dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

L'art.10 contiene misure per agevolare la formazione di **accordi transfrontalieri di appalto congiunto** tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, al fine di contribuire ad aggregare la domanda, ridurre la frammentazione del mercato e consentire investimenti più efficienti in sistemi a semiconduttori complessi e costosi, e per sostenere l'integrazione e l'implementazione di tecnologie dei semiconduttori innovative.

La proposta introduce strumenti pratici dedicati a **stimolare la domanda**, assenti nel regolamento vigente, quali gli acceleratori della domanda, il forum della domanda e le disposizioni sugli appalti per l'innovazione nel settore dei chip, tutti da attuarsi tramite la nuova alleanza industriale per i semiconduttori.

La descrizione tecnica delle **azioni sostenute** dall'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 figura nell'**allegato I**. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** per modificare tale allegato. L'**allegato III** comprende **indicatori** misurabili per monitorare l'attuazione dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** per modificare l'**elenco degli indicatori misurabili**. Al fine di massimizzarne gli effetti positivi, l'iniziativa Chip per l'Europa 2.0 consentirebbe la creazione di sinergie (art. 11) con i programmi dell'Unione di cui all'**allegato IV**.

Capo III - Sicurezza dell'approvvigionamento e domanda

La **sezione 1** del Capo III (“”Competenze di fabbricazione di semiconduttori”, artt. da 13 a 20) stabilisce il quadro per i **progetti strategici** e le **iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori** che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e, pertanto, sono nell'interesse pubblico e **possono ricevere sostegno pubblico**, a condizione che ciò non comporti distorsioni nel mercato interno.

Le **iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori** dovranno fornire capacità **"prime nel loro genere"** nell'Unione e contribuire all'indispensabilità, alla resilienza, alla prosperità, alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione.

Il fattore qualificante per un'iniziativa "prima nel suo genere" consiste nell'apportare un elemento innovativo al mercato interno per quanto riguarda i processi di fabbricazione o il prodotto finale; tale elemento potrebbe essere basato su nodi tecnologici nuovi o esistenti, comprendenti sia tecnologie mature che all'avanguardia.

Dovranno essere realizzate da **imprese interne** e dimostrare che articoleranno la loro catena di approvvigionamento in modo da **ridurre la dipendenza** della catena di approvvigionamento da imprese non interne e da rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Qualora offrano capacità di produzione a imprese non collegate all'operatore dell'impianto, dovranno stabilire, attuare e mantenere una **separazione funzionale** adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna.

Le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori dovranno soddisfare in particolare i seguenti **requisiti**:

- avere un **chiaro impatto positivo**, con effetti di ricaduta che vadano oltre l'impresa o lo Stato membro interessato, sulla **catena del valore dei semiconduttori dell'Unione a medio e lungo termine**, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza, la competitività e l'innovazione dell'ecosistema dei semiconduttori, compresa la crescita delle start-up e delle PMI e contribuire alla duplice transizione verde e digitale dell'Unione;
- garantire di **non essere soggette all'applicazione extraterritoriale di obblighi di servizio pubblico** imposti da paesi terzi;
- **investire nell'Unione nell'innovazione continua** al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione;
- **sostenere la riserva di talenti dell'UE** attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l'aumento del bacino di forza lavoro qualificata e competente;
- se si tratta di un impianto di produzione, partecipare alla piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori di cui all'art. 34.

La Commissione europea deciderà se concedere, su domanda di una singola impresa o di un consorzio di più imprese, lo status di iniziativa europea per le tecnologie dei semiconduttori, monitorerà se le iniziative cui è stato concesso tale status continuino a soddisfare i requisiti e, in caso contrario, avrà il diritto di riesaminare e, se necessario, revocare lo status e, di conseguenza, i diritti connessi a tale status.

La Commissione europea può riconoscere come **progetti strategici** i progetti all'interno della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione o in un paese terzo che soddisfano tutti i **requisiti** seguenti:

- apportano un **valore aggiunto dell'UE significativo** contribuendo in modo sostanziale agli obiettivi di interesse comune dell'Unione;
- sono realizzati da **imprese interne**;

- dimostrano che articoleranno la loro catena di approvvigionamento in modo da **ridurre la dipendenza** della catena di approvvigionamento da imprese non interne e da rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione;
- presentano un'**evidente dimensione transfrontaliera**;
- contribuiscono alla resilienza e alla solidità prosperità della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione;
- contribuiscono a **rafforzare la sovranità tecnologica** e la **leadership** tecnologica **dell'Unione**.

Una descrizione tecnica dei settori prioritari per i potenziali progetti strategici in determinati settori tecnologici indicativi figura nell'**allegato II**. Al fine di aggiornare le descrizioni tecnologiche e i settori tecnologici indicativi elencati nell'allegato II per tenere conto dei cambiamenti tecnologici e degli sviluppi del mercato pertinenti per il settore dei semiconduttori, alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** per modificare l'allegato II.

La Commissione, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori, designerà come progetti strategici, mediante decisione, le proposte selezionate per il finanziamento dall'impresa comune "Chip" che soddisfano i suddetti criteri. La decisione indicherà se un progetto strategico si qualifica come iniziativa prima nel suo genere. La Commissione potrà anche revocare la designazione di un progetto qualora tali criteri non siano più soddisfatti o qualora la designazione sia stata basata su informazioni inesatte.

La sezione 1 del Capo in commento contiene uno dei **cambiamenti più rilevanti** rispetto al regolamento vigente. Quest'ultimo distingue due tipologie di impianto ammissibili al sostegno pubblico - impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE - entrambe qualificabili come "impianti primi nel loro genere" con procedura di riconoscimento *ad hoc*. La proposta in oggetto supera questa dicotomia e introduce un impianto concettuale più ampio, imperniato, come descritto, su due nuove categorie, ossia le "iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori" e i "progetti strategici", che richiedono tra l'altro valore aggiunto UE, dimensione transfrontaliera e riduzione delle dipendenze da imprese "non interne". Sia le iniziative europee che i progetti strategici dovranno essere realizzati da "**imprese interne**", un requisito assente nel regolamento vigente.

La **sezione 2** ("Procedure di rilascio delle autorizzazioni", artt. da 21 a 25) stabilisce le disposizioni per **accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni** per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori. In particolare, gli Stati membri dovranno:

- provvedere affinché le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei

semiconduttori siano organizzate attraverso un'unica procedura basata su un'unica domanda;

- designare uno **sportello unico** che funga da punto di contatto unico per il progetto, al fine di agevolare e coordinare il trattamento delle domande in modo efficiente, trasparente e tempestivo (45+30 giorni per la completezza della domanda);
- trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento di tali impianti. In particolare, la durata complessiva delle procedure di rilascio delle autorizzazioni **non dovrà superare** il periodo definito di **12 mesi** dalla presentazione di una domanda completa, fatti salvi termini più brevi fissati dagli Stati membri;
- adoperarsi al meglio per cooperare e coordinarsi efficacemente a livello di autorità pertinenti, anche tra sportelli unici designati, al fine di agevolare processi decisionali coerenti e tempestivi;
- istituire **portali di accesso unico** a livello nazionale che consentano ai richiedenti di presentare e gestire le loro domande in un ambiente completamente **digitale**;
- **rendere disponibili *online***, in modo centralizzato e facilmente accessibile, le informazioni pertinenti sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni, sulle opportunità di finanziamento, sui servizi di sostegno alle imprese e sui requisiti normativi applicabili;
- provvedere affinché i procedimenti amministrativi e giudiziari relativi al rilascio delle autorizzazioni siano considerati urgenti, ove e nella misura previsti dal diritto nazionale, rispettando nel contempo appieno i diritti della difesa e i diritti delle persone e delle comunità interessate.

Rispetto al regolamento vigente, che si limitava a richiedere un trattamento "il più rapido possibile", la proposta introduce un **termine massimo vincolante di 12 mesi**, nonché uno sportello unico nazionale obbligatorio con termini procedurali precisi (45+30 giorni per la completezza della domanda) e l'uso dei "portafogli europei delle imprese" per l'interoperabilità digitale.

La **sezione 3** (“Regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori”, artt. da 26 a 29) descrive gli obiettivi del **marchio di regione di eccellenza** nel settore dei semiconduttori e definisce la visione e l'ambito di applicazione del **piano di investimenti europeo per le regioni dei semiconduttori**.

In particolare la Commissione potrà decidere di assegnare il marchio di regione europea di eccellenza nel settore dei semiconduttori mediante atti di esecuzione. Il marchio potrà essere assegnato a seguito di una **domanda** (comprendente anche un piano di investimenti) presentata da **un'autorità regionale** e dovrà essere esplicitamente approvato dallo Stato membro interessato. Le regioni riconosciute potranno aderire a una

rete delle regioni europee di eccellenza nel settore dei semiconduttori, che consenta loro di condividere conoscenze, stringere alleanze e amplificare il loro impatto in tutta l'Unione. Il **piano di investimenti europeo per le regioni dei semiconduttori** dovrà include una descrizione della regione, compresa la sua portata geografica, e in particolare gli elementi seguenti: la valutazione dell'ecosistema industriale e dei semiconduttori esistente nella regione e la sua posizione nelle catene del valore dei semiconduttori; una visione strategica per lo sviluppo della regione in materia di semiconduttori nei successivi 10 anni; la disponibilità e lo sviluppo ulteriore di condizioni e infrastrutture abilitanti nella regione; una descrizione delle misure volte a garantire l'accesso a un'energia sufficiente, affidabile e pulita, compresi la capacità di rete e i percorsi di decarbonizzazione in linea con l'obiettivo della neutralità climatica previsto dalla normativa europea sul clima; una descrizione della disponibilità di terreni e impianti adeguati per le attività connesse alla catena del valore dei semiconduttori; una descrizione delle reti di trasporto e comunicazione e delle infrastrutture idriche pertinenti per le attività connesse alla catena del valore dei semiconduttori nella regione; una descrizione delle misure volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative, di rilascio delle autorizzazioni e di concessione delle licenze; il sostegno alle attività di innovazione e ricerca nella regione; una descrizione delle attività di ricerca e innovazione e del loro sostegno ulteriore in relazione alla catena del valore dei semiconduttori nella regione; una descrizione della cooperazione con le università, le organizzazioni di ricerca e tecnologia; il sostegno all'istruzione, alle competenze e alla forza lavoro e al loro sviluppo ulteriore nella regione; una descrizione delle misure volte a garantire la disponibilità di una forza lavoro qualificata connessa all'industria dei semiconduttori a tutti i livelli; una descrizione dei partenariati tra l'industria, gli erogatori di istruzione e le autorità pubbliche nel settore dei semiconduttori; una descrizione delle azioni volte ad attrarre talenti nel settore dei semiconduttori; il sostegno all'attrattiva a livello industriale e di investimenti e il loro sviluppo ulteriore nella regione; una descrizione delle misure volte ad attrarre e trattenere gli investimenti privati pertinenti a favore della catena del valore dei semiconduttori; una descrizione delle misure volte a integrare le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione nell'ecosistema regionale.

Rispetto al regolamento vigente è del tutto nuova l'introduzione di un marchio regionale corredato da un "piano di investimenti" articolato e da una rete dedicata di scambio di buone pratiche.

La **sezione 4** (“Resilienza delle catene di approvvigionamento”, artt. da 30 a 32) si concentra sulle misure volte ad aumentare la **resilienza della catena di approvvigionamento**, in particolare per gli **appalti pubblici di infrastrutture critiche** e in determinati settori dell'economia individuati come **settori a rischio**.

Ad esempio i settori critici legati alla sicurezza pubblica, quali l'energia, la difesa o la pubblica amministrazione, e i settori in cui i semiconduttori rappresentano un'ampia percentuale del valore del prodotto finale, quali l'industria automobilistica, i centri dati o

l'automazione industriale, che sono particolarmente esposti alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento dei semiconduttori.

In particolare - e in estrema sintesi - le amministrazioni aggiudicatrici potranno richiedere "**dichiarazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento**" negli appalti pubblici relativi a infrastrutture critiche, con possibilità per la Commissione europea di individuare, mediante una decisione di esecuzione, "**settori a rischio**" (allegati V e VI) e imporre **misure di attenuazione** (doppio approvvigionamento, costituzione di scorte, diversificazione, valutazione del rischio).

La presente sezione è **interamente nuova** rispetto al regolamento vigente.

Capo IV - Monitoraggio e risposta alle crisi

Il Capo IV prevede un meccanismo per il **monitoraggio coordinato della catena del valore dei semiconduttori** e per **rispondere alle perturbazioni** dell'approvvigionamento di semiconduttori, che si ripercuotono sul corretto funzionamento del mercato interno.

La **sezione 1** ("Monitoraggio", artt. da 33 a 36) definisce un sistema completo di **mappatura** strategica per il settore dei semiconduttori dell'UE, concepito per **individuare le vulnerabilità, le dipendenze e le esigenze future** al fine di aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento. La Commissione, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrà condurre **un'analisi approfondita degli aspetti critici**.

Tra questi figurano le principali industrie e infrastrutture dipendenti dai semiconduttori (ad esempio i settori dell'assistenza sanitaria, della difesa e quello digitale), i segmenti della catena di approvvigionamento (dalla progettazione alla fabbricazione e ai materiali), le dipendenze tecnologiche (in particolare da paesi terzi), le carenze di competenze e i rischi potenziali, compresi quelli derivanti da investimenti insufficienti o perturbazioni geopolitiche. La mappatura valuta inoltre i possibili impatti degli interventi in caso di crisi (ad esempio, ordini classificati come prioritari o controlli delle esportazioni a norma degli artt. da 41 a 43).

I risultati dovranno condividersi regolarmente con il **consiglio europeo dei semiconduttori** al fine di orientare le decisioni politiche. Per monitorare proattivamente i rischi, la Commissione dovrà elaborare e aggiornare regolarmente un **elenco di indicatori di allerta precoce** (ad e. strozzature nell'approvvigionamento, impennate della domanda o tensioni geopolitiche) sulla base dei risultati della mappatura. Il processo si baserà principalmente su dati pubblicamente disponibili e su contributi non riservati forniti dall'industria. La Commissione potrà tuttavia chiedere ulteriori informazioni volontarie alle imprese del settore dei semiconduttori in caso di lacune, utilizzando canali standardizzati e sicuri per tutelare la riservatezza. Tutti i dati raccolti dovranno essere trattati nel

rispetto di rigorose norme di riservatezza (art. 50) e la Commissione fornirà orientamenti per garantire una condivisione coerente e sicura delle informazioni. Il quadro e la metodologia per la mappatura saranno inoltre riesaminati periodicamente per adattarli all'evoluzione delle sfide settoriali.

In ultima analisi, chiarisce la Commissione, tale sistema mira ad anticipare le perturbazioni, orientare gli investimenti strategici e rafforzare l'autonomia dell'UE in materia di semiconduttori.

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovranno tenere un elenco aggiornato dei contatti delle imprese pertinenti che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale.

La sezione 1 descrive inoltre l'assetto e gli obiettivi della **piattaforma tra imprese** (*Business-to-Business-B2B*) **relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori**. Tale piattaforma sarà un gemello digitale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori avente l'obiettivo di aumentarne la trasparenza e la resilienza. Il rappresentante legale della piattaforma informerà la Commissione in merito alle perturbazioni in essere o previste della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

La piattaforma non è presente nel regolamento vigente.

La **sezione 2** ("Segnalazioni e attivazione della fase di crisi", artt. da 37 a 39) stabilisce le norme per **attivare la fase di crisi** dei semiconduttori e specifica le **misure di emergenza** che possono essere utilizzate per rispondere alla crisi.

Il primo aspetto riguarda l'obbligo per le autorità nazionali competenti di **avvertire** quanto prima la Commissione qualora individuino un rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento o altre minacce credibili alla disponibilità di semiconduttori. Ciò fa scattare una **fase preventiva**, nel contesto della quale la Commissione dovrà agire rapidamente convocando una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori. Il ruolo del consiglio europeo dei semiconduttori comprende la valutazione della gravità della perturbazione, anche formulando richieste preventive di informazioni e discutendo in merito all'opportunità o meno di avviare una procedura formale di crisi. Inoltre la Commissione potrà consultare paesi terzi per cercare soluzioni cooperative e chiedere alle autorità nazionali di valutare la preparazione dei principali operatori del mercato. Laddove ritenuti necessari, gli appalti congiunti dovranno rispettare le norme dell'UE in materia di appalti pubblici, garantendo trasparenza e concorrenza. La raccolta di informazioni costituisce un altro strumento essenziale.

La Commissione potrà formulare **richieste preventive di informazioni** provenienti dalla piattaforma tra imprese relativa alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, fornendo garanzie per le informazioni commerciali sensibili. Potrà inoltre rivolgere **richieste preventive** di informazioni

a singole imprese che non partecipano alla piattaforma. Le risposte saranno condivise con il consiglio europeo dei semiconduttori e gli Stati membri interessati, garantendo una consapevolezza collettiva.

Il quadro passerà a una **fase superiore**, quella di **crisi**, soltanto se sono soddisfatte due condizioni: 1) gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento che causano **carenze significative**; e 2) gravi impatti su **settori critici** (ad es. l'assistenza sanitaria, la difesa o le infrastrutture digitali) che minacciano la stabilità sociale, economica o della sicurezza. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, potrà proporre l'attivazione della fase di crisi al Consiglio, il quale deciderà a maggioranza qualificata. La fase di crisi durerà **fino a 12 mesi**, con possibili **proroghe** laddove **giustificate**, e richiederà relazioni periodiche al consiglio europeo dei semiconduttori e al Parlamento europeo. Durante questa fase, gli Stati membri dovranno **coordinare le misure nazionali** attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori al fine di evitare risposte frammentate. Una volta terminata la crisi, la Commissione dovrà aggiornare il monitoraggio della catena di approvvigionamento entro sei mesi, tenendo conto degli insegnamenti tratti.

Le disposizioni che disciplinano l'attivazione della fase di crisi rimangono invariate rispetto a quelle stabilite nel regolamento vigente, in quanto ritenute idonee allo scopo.

La **sezione 3** (“Risposta alla carenza” artt. da 40 a 43) stabilisce le **misure necessarie per affrontare le crisi dei semiconduttori nell'Unione**.

A norma dell'art. 41, la Commissione potrà chiedere alle imprese della catena di approvvigionamento dei semiconduttori **dati** sulla produzione e sulle perturbazioni al fine di valutare le crisi e le potenziali soluzioni. Le richieste dovranno essere strettamente necessarie e non potranno compromettere la sicurezza nazionale. L'art. 42 consente alla Commissione di obbligare i fabbricanti di semiconduttori a dare **priorità agli ordini relativi a prodotti critici** per le crisi rispetto a contratti esistenti. L'art. 43 introduce gli **acquisti comuni**, nel contesto dei quali la Commissione fungerà da acquirente centrale per più Stati membri che si trovano ad affrontare carenze gravi.

Tale meccanismo - chiarisce la Commissione - rafforza il potere negoziale e impedisce ai paesi dell'UE di competere tra loro per forniture limitate.

Alla Commissione è conferita la facoltà di attivare la fase di crisi mediante un **atto di esecuzione** allorché vi siano prove concrete, serie e affidabili di una crisi dei semiconduttori. L'atto di esecuzione deve specificare la durata della fase di crisi o la sua proroga. Prima della scadenza della fase di crisi, la Commissione, sentito il parere del consiglio europeo dei semiconduttori, valuterà se la fase di crisi debba essere prorogata. Durante la fase di crisi, il consiglio europeo dei semiconduttori terrà riunioni straordinarie per consentire agli Stati membri di

collaborare in stretto contatto con la Commissione e coordinare le misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

Capo V - Governance

Il Capo V (artt. da 44 a 49) contiene le disposizioni sulla *governance*.

La **sezione 1** definisce il quadro per il proseguimento delle attività del **consiglio europeo dei semiconduttori**, che è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione. Il consiglio in particolare:

- fornirà **consulenza sull'iniziativa Chip per l'Europa 2.0** al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip" (pilastro I);
- fornirà **consulenza e assistenza alla Commissione** in relazione alla valutazione delle domande per i progetti strategici e le iniziative europee per le tecnologie dei semiconduttori (pilastro II);
- procederà a uno scambio di opinioni con la Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di investimenti per le regioni dei semiconduttori;
- discuterà e preparerà l'individuazione di settori e tecnologie critici specifici e affronterà le questioni relative al monitoraggio e alla risposta alle crisi (pilastro III);
- fornirà sostegno ai fini di un'applicazione coerente del regolamento e faciliterà la cooperazione tra gli Stati membri;
- sosterrà la Commissione nel contesto della cooperazione internazionale e nei partenariati strategici sui semiconduttori;
- coordinerà e scambierà informazioni con le pertinenti strutture di crisi istituite in virtù del diritto dell'Unione.

Il consiglio si riunirà in diverse composizioni e terrà riunioni distinte per lo svolgimento dei propri compiti nell'ambito del pilastro I e di quelli nell'ambito dei pilastri II e III. La Commissione potrà istituire sottogruppi permanenti o temporanei del consiglio e invitare le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori e altri portatori di interessi a partecipare a tali sottogruppi in qualità di osservatori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrà garantire che il comitato direttivo dell'alleanza industriale per i semiconduttori, che subentrerà in relazione alle attività dell'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, sia invitato a presentare aggiornamenti almeno una volta l'anno.

A livello nazionale (**sezione 2**), ai fini dell'attuazione del regolamento, gli Stati membri designeranno **una o più autorità nazionali competenti** e, tra queste, un **punto di contatto unico nazionale**.

I compiti consultivi (e non solo) del consiglio europeo dei semiconduttori sono ampliati rispetto al regolamento vigente.

La **sezione 3**, infine, definisce **l'alleanza industriale per i semiconduttori** che riunisce i portatori di interessi per assistere la Commissione e gli Stati membri su questioni pertinenti per l'industria dei semiconduttori dell'Unione.

Capo VI - Riservatezza e sanzioni

Il Capo VI (artt. da 50 a 54) sottolinea l'obbligo di tutte le parti di rispettare la **riservatezza delle informazioni aziendali sensibili e dei segreti commerciali**.

L'obbligo si applica alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e alle altre autorità degli Stati membri, come pure a tutti i rappresentanti e agli esperti che partecipano alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori e del comitato.

Il Capo stabilisce inoltre norme in materia di **sanzioni e ammende** effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, subordinatamente ad appropriate salvaguardie.

La Commissione potrà imporre penalità di mora qualora le imprese pertinenti omettano di accettare e dare la priorità a determinati ordini in caso di crisi dei semiconduttori. Potrà inoltre infliggere ammende a un'impresa che fornisca informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti o che non le fornisca entro il termine prescritto.

Capo VII - Delega di potere e procedura di comitato

Il Capo VII (artt. 55 e 56) stabilisce le norme e le condizioni per l'esercizio della **delega** e delle **competenze di esecuzione**.

Come riportato precedentemente, la proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare, se del caso, atti di esecuzione che specifichino aspetti procedurali e garantiscano l'applicazione uniforme del regolamento e atti delegati per modificare l'allegato I (le attività ivi previste in modo coerente con gli obiettivi dell'iniziativa Chip per l'Europa 2.0) e l'allegato III (gli indicatori misurabili e le disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione a integrazione del presente regolamento).

Capo VIII - Disposizioni finali

Il Capo VIII (artt. da 57 a 60) prevede l'obbligo per la Commissione di elaborare **relazioni periodiche** per la **valutazione e il riesame** del regolamento, rivolte al Parlamento europeo e al Consiglio. Abroga il regolamento vigente, stabilendo che continuerà ad applicarsi agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE cui è stato concesso tale *status* per il periodo di durata dello stesso o per il periodo di tempo applicabile.

Coerenza con i principi dei Trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

Poiché la proposta rafforza e integra il quadro istituito dal regolamento (UE) 2023/1781 senza alterarne gli obiettivi fondamentali, le basi giuridiche rimangono invariate: l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 114 del TFUE (v. *supra*).

Sussidiarietà

La Commissione afferma che gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché i problemi sono di **natura transfrontaliera** e non sono limitati a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati. Le azioni proposte si concentrano infatti su settori in cui l'azione a livello dell'Unione costituisce un **comprovato valore aggiunto** a motivo della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari.

Proporzionalità

La proposta - sostiene la Commissione - è intesa a rafforzare quelle parti dell'ecosistema dei semiconduttori che contribuiscono maggiormente alla resilienza della catena di approvvigionamento dell'Unione. Ponendo l'accento sull'ecosistema stesso dei semiconduttori, piuttosto che sul settore più ampio dei componenti e dei sistemi elettronici, o sui settori di applicazione che utilizzano semiconduttori e/o componenti e sistemi elettronici, si intende limitare le azioni a uno degli scogli attualmente più insidiosi per l'economia e la società europee nel loro insieme.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Entrambe le proposte sono esaminate secondo la **procedura legislativa ordinaria**. La proposta CADA è assegnata all'esame congiunto delle Commissioni Industria, ricerca ed energia (ITRE) e Mercato interno e tutela dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo; la proposta *Chips Act* 2.0 è assegnata alla Commissione ITRE.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame della **proposta CADA** risulta avviato dai Parlamenti di Finlandia, Lituania, Svezia, dal Senato ceco, dal *Bundestag* e dal *Bundestrat*. L'esame della **proposta *Chips Act* 2.0** risulta invece concluso da parte del Parlamento del Lussemburgo, dal Senato ceco e da quello polacco e **avviato** da parte del **Senato della Repubblica italiana**, dei Parlamenti di Danimarca, Finlandia, Lituania, Svezia, dal Senato romeno, dal *Bundestag* e dal *Bundesrat*. **Nessuna** di tali assemblee **ha segnalato** di aver individuato al momento **aspetti rilevanti** o comunque di avere **informazioni importanti** da scambiare.